Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 110° — Numero 19

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Giovedì, 23 gennaio 1969 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1968

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 settembre 1968, n. **1340.**

Classificazione fra i comprensori di bonifica di seconda categoria di zone limitrofe al Consorzio di bonifica e irrigazione delle Valli del Sangro e Aventino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 19 luglio 1929, registrato alla Corte dei conti il 2 settembre successivo, al registro n 14, foglio n. 128, con il quale fu costituito il Consorzio di bonifica e irrigazione delle Valli del Sangro e dell'Aventino, con sede in Lanciano, dell'estensione territoriale di ha. 3963.42;

Visto il regio decreto 3 dicembre 1934, registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 1935 al registro n. 2, foglio n. 19, con il quale il perimetro consortile da ha. 3963.42 è stato ampliato ad ha. 19.976,53.82;

Visti le domande in data 13 febbraio 1963, 16 aprile 1964 e 5 giugno 1965 e i relativi allegati presentati dal suindicato consorzio ed intesi ad ottenere l'ampliamento del proprio perimetro consortile mediante l'inclusione di alcune zone limitrofe di circa 25.130 ettari, ricadenti totalmente o parzialmente nei territori comunali di Treglia, San Vito Chietino, Rocca San Giovanni, Poggiofiorito, Casalbordino, Villalfonsina, Torino di

Sangro, Atessa, Archi, Perano, Casoli, Guardiagrele, Sant'Eusanio del Sangro, Orsogna, Castelfrentano, Lanciano, Frisa, Ortona, Mozzagrogna, Santa Maria Imbaro, Fossacesia, previa classifica delle zone stesse in comprensorio di bonifica di seconda categoria;

Visti in proposito:

il decreto ministeriale 30 marzo 1966, n. 481, con il quale è stata disposta la pubblicazione delle suindicate domande e dei relativi allegati, senza dar luogo alla presentazione di opposizioni o reclami;

il parere del comitato T. provinciale per la bonifica di Chieti 22 dicembre 1965, n. 104;

il parere dell'ispettorato compartimentale agrario di Pescara 21 novembre 1966, n. 9743;

il voto del comitato tecnico amministrativo presso il provveditorato regionale alle opere pubbliche de l'Aquila, 27 aprile 1967, n. 79;

il voto del Consiglio superiore dell'agricoltura 12 dicembre 1967;

Viste le note 28 marzo 1968, n. 579, del Ministero dei lavori pubblici e 30 maggio 1968, n. 119254 del Ministero del tesoro, dell'assenso espresso ai sensi dell'art. 3 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, sulla proposta di classifica di che trattasi;

Ritenuto, che, in conformità dei pareri espressi, la proposta di classifica delle zone limitrofe al Consorzio di bonifica delle Valli del Sangro e dell'Aventino della estensione di ha. 25.130, in quanto ricorrono le condizioni previste dal regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, è meritevole di accoglimento;

Considerato che della proposta di classifica fanno parte ha. 1100 del bacino del Moro già classificato, per cui le zone da classificare risultano estese ha. 24.030, distinti nell'allegata corografia in scala 1:100.000 con coloritura verdastra;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste di concerto con il Ministro per i lavori pubblici e con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Le zone limitrofe al Consorzio di bonifica e irrigazione delle Valli del Sangro e Aventino distinte con coloritura verdastra e comprendenti totalmente o parzialmente i territori comunali di Treglio, San Vito Chietino, Rocca San Giovanni, Poggiofiorito, Casalbordino, Villalfonsina, Torino di Sangro, Atessa, Archi, Perano, Casoli, Guardiagrele, Sant'Eusanio del Sangro, Orsogna, Castelfrentano, Lanciano, Frisa, Ortona, Mozzagrogna, Santa Maria Imbaro, Fossacesia, dell'estensione complessiva di ha. 24.030, sono classificate, ai sensi e per gli effetti del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, fra i comprensori di bonifica di seconda categoria sulla base della corografia in scala: 1:100.000 che, munita del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 settembre 1968

SARAGAT

SEDATI — NATALI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1969
Atti del Governo, registro n. 224, *foglio n.* 156 — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 dicembre 1968, n. **1341**.

Trasferimento della sede municipale del comune di Cogorno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione del consiglio comunale di Cogorno (Genova) in data 28 dicembre 1967, n. 54/4039, con la quale è stato chiesto che la sede municipale del comune stesso sia trasferita dall'attuale capoluogo alla frazione « San Salvatore »;

Vista la deliberazione del consiglio provinciale di Genova in data 26 marzo 1968, n. 229, con la quale detto consesso ha espresso il richiesto parere al riguardo;

Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari per l'interno;

Decreta:

La sede municipale del comune di Cogorno, in provincia di Genova, è trasferita dall'attuale capoluogo alla frazione « San Salvatore ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 1968

SARAGAT

RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1969
Atti del Governo, registro n. 224, *foglio n.* 157. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 dicembre 1968, n. **1342**.

Istituzione di un posto di professore di ruolo convenzionato da destinare all'insegnamento di « Siderurgia e fonderia » presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati e resi esecutivi l'annessa convenzione ed i relativi atti aggiuntivi stipulati in Padova rispettivamente il 3 e 17 giugno ed il 3 ottobre 1968 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Padova.

Art. 2.

E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da

destinare all'insegnamento di « Siderurgia e fonderia » in aggiunta a quelli indicati per la facoltà di ingegneria dell'Università di Padova nella tabella *d*) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.

Art. 3.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sarà senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare, salvo eventuali responsabilità, che potranno derivare all'ente sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni.

Art. 4.

I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo ed all'articolo propri dell'esercizio nel quale sarà nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 1968

SARAGAT

SCAGLIA — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1969
Atti del Governo, registro n. 224, foglio n. 158. — GRECO

Repertorio n. 1254

Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Padova per l'insegnamento della siderurgia.

L'anno 1968 (millenovecentosessantotto) e questo giorno 3 (tre) del mese di giugno, nella sede del rettorato dell'Università di Padova (via VIII Febbraio n. 9), innanzi a me dott. Pier G. Fabbri Colabich, nato a Padova il 15 settembre 1910, direttore amministrativo dell'Università medesima e funzionario delegato con decreto rettorale 23 aprile 1952 a redigere gli atti e i contratti per conto e nell'interesse dell'amministrazione universitaria di Padova, ai sensi e per gli effetti dell'art. 129 del regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674; alla presenza dei signori:

Bruzzo dott. Sergio, nato a Vicenza il 21 agosto 1913, direttore di sezione dell'amministrazione universitaria;
Organo dott. Giovanni, nato a Padova il 13 maggio 1922, consigliere di 1ª classe dell'amministrazione universitaria;
entrambi residenti in Padova, testi riconosciuti idonei ai sensi di legge ed a me personalmente noti;
sono comparsi:

Da una parte

prof. ing. Guido Ferro, nato a Este (Padova) l'11 novembre 1898, domiciliato a Padova, rettore dell'Università di Padova, il quale agisce in questo atto nella sua qualità di legale rappresentante dell'università stessa, ai sensi dell'art. 12 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, debitamente autorizzato dalle competenti autorità accademiche;

Dall'altra parte

l'ing. Ernesto Gresele, nato a Padova il 4 marzo 1889, legale rappresentante dell'Associazione fra industriali triveneti per il potenziamento dell'istruzione tecnica universitaria, debitamente autorizzato alla stipulazione di questo atto, come da impegno che in estratto autentico si allega.

Premesso:

che l'insegnamento della siderurgia ha oggi raggiunto primaria importanza sia in dottrina che nel campo applicativo e che esistono presso altre università e politecnici italiani cattedre convenzionate della predetta materia;

che detto insegnamento specifico viene impartito presso questo Ateneo dall'anno 1961-62 quale corso complementare obbligatorio per gli studenti di ingegneria chimica, ramo inorganico;

che la istituenda cattedra potrà usufruire dei locali, delle attrezzature e del personale già a disposizione presso l'istituto di chimica industriale;

che l'Associazione fra industriali triveneti per il potenziamento dell'istruzione tecnica universitaria, al fine di consentire che l'insegnamento della siderurgia sia impartito da un professore di ruolo presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Padova, è venuta nella determinazione di assumere ad ogni effetto l'onere di cui si tratta;

che la facoltà di ingegneria, il senato accademico e il consiglio di amministrazione dell'Università di Padova hanno esaminato ed approvato, nei limiti delle rispettive competenze, la predetta iniziativa;

Tutto ciò premesso,

tra l'« Associazione fra industriali triveneti per il potenziamento dell'istruzione tecnica universitaria », con sede in Vicenza presso l'Associazione industriali, rappresentata come sopra, e l'Università degli studi di Padova, nella persona del suo rettore, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1.

L'Associazione fra industriali triveneti per il potenziamento dell'istruzione tecnica universitaria con sede in Vicenza, affinchè presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Padova venga attuato l'insegnamento della siderurgia, si impegna a versare all'università medesima i seguenti contributi da destinare al finanziamento di un posto di professore di ruolo da istituire a tale uopo a norma degli articoli 63 e 100 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592:

a) L. 5.000.000 (cinquemilioni) pari all'importo del costo medio per trattamento economico di attività a qualsiasi titolo di un professore universitario di ruolo;

b) L. 1.000.000 (un milione), pari al 20 % del contributo di cui alla lettera *a*), per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e previdenza che possono eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo art. 6, nonchè per rimborso dell'onere a carico dello Stato per il trattamento di assistenza sanitaria.

Art. 2.

I contributi di cui al precedente art. 1 debbono essere versati all'Università di Padova in unica soluzione all'atto della nomina del titolare del posto e successivamente entro il mese di novembre di ciascun anno.

Art. 3.

Qualora il costo medio di un professore universitario di ruolo risulti, per il trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato nella lettera *a*) del precedente art. 1 — sia che il posto convenzionato venga ricoperto mediante trasferimento di professore di ruolo in servizio presso altra sede, sia a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato — l'Associazione fra industriali triveneti si obbliga ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e conseguentemente ed in proporzione, anche il contributo di cui alla lettera *b*) dello stesso art. 1.

Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e previdenza a favore dei professori universitari, l'Associazione fra industriali triveneti per il potenziamento dell'istruzione tecnica universitaria si impegna altresì ad adeguare proporzionalmente, ed in corrispondenza, l'aliquota del 20 % indicata nell'art. 1, lettera *b*).

L'aumento dei contributi suindicati avrà effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.

Art. 4.

L'Università di Padova, per quanto convenuto nei precedenti articoli, è tenuta a versare allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo di siderurgia.

L'Università di Padova verserà altresì annualmente allo Stato con l'esonero da ogni altro obbligo e responsabilità, la somma prevista dal precedente art. 1, comma *b*), per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 3, secondo comma.

Art. 5.

La presente convenzione ha la durata di anni venti dalla decorrenza della nomina del primo titolare della cattedra di siderurgia e si riterrà tacitamente rinnovata di vent'anni in venti anni, qualora non venga disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno almeno un anno prima della sua scadenza.

Art. 6.

La presente convenzione si intende decaduta:

a) qualora venga disdetta nei modi previsti dall'art. 5;

b) se vengano a cessare in tutto o in parte, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento, i contributi in essa previsti;

c) se non vengano aumentati i predetti contributi a norma del precedente art. 3.

Al verificarsi di una delle anzidette condizioni, il posto di professore di ruolo si intenderà senz'altro soppresso ed il relativo titolare cesserà immediatamente dal servizio, salvo eventuali responsabilità che potranno derivare all'ente sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle vigenti leggi in materia di obbligazioni.

La presente convenzione, stipulata nell'interesse dell'Università di Padova, sarà registrata in esenzione di tasse e di bollo, ai sensi dell'art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

Il presente atto, che consta di numero cinque facciate e righe ventidue della sesta, escluse le firme, dattiloscritto da persona di mia fiducia, viene pubblicato mediante lettura datane, presenti i testi, ai comparenti, che lo approvano perchè conforme alla loro volontà, e lo sottoscrivono unitamente ai testimoni ed a me ufficiale rogante.

Il rettore dell'Università di Padova
Guido Ferro

Il legale rappresentante dell'Associazione fra industriali triveneti per il potenziamento dell'istruzione tecnica universitaria
Ernesto Gresele

Sergio dott. Bruzzo, *teste*
Giovanni dott. Organo, *teste*
Pier G. Fabbri Colabich, *ufficiale rogante*

Registrato a Padova, addì 4 giugno 1968 al n. 1503-1, modello 71/ME - Privati - *Imposta esente.*

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
Scaglia

Repertorio n. 1259

Convenzione aggiuntiva per la istituzione di un posto di professore di ruolo presso la facoltà di ingegneria della Università di Padova per l'insegnamento della « Siderurgia e fonderia ».

Con riferimento alla convenzione stipulata in data 3 giugno 1968, rep. n. 1254, fra l'Università degli studi di Padova, nella persona del suo rettore pro-tempore prof. ing. Guido Ferro, nato a Este (Padova) l'11 novembre 1898, e l'Associazione fra gli industriali triveneti per il potenziamento dell'istruzione tecnica universitaria, con sede in Vicenza, nella persona del suo rappresentante legale ing. Ernesto Gresele, nato a Padova il 4 marzo 1889;

Visto che le competenti autorità accademiche, e precisamente il consiglio della facoltà di ingegneria nell'adunanza del 25 maggio 1968, il senato accademico nell'adunanza del 4 giugno 1968 ed il consiglio di amministrazione universitario nell'adunanza del 12 giugno 1968, hanno approvato che l'insegnamento di cui all'istituenda cattedra assuma la più esatta dizione di « siderurgia e fonderia »;

Considerato appunto che il vigente statuto universitario prevede tale insegnamento sotto la succitata dizione;

Ciò premesso

fra l'Università degli studi di Padova e l'Associazione fra gli industriali triveneti per il potenziamento della istruzione tecnica universitaria, con sede in Vicenza, legalmente rappresentate dalle persone medesime firmatarie della convenzione di cui sopra, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1.

Fermi restando gli articoli di cui alla convenzione 3 giugno 1968, rep. n. 1254, a rogito del direttore amministrativo dell'Università di Padova dott. Pier G. Fabbri Colabich, registrata in data 4 giugno 1968 al n. 1503, mod. 7 Atti privati dell'ufficio registro di Padova, fermi restando altresì tutti gli impegni assunti con detta convenzione, viene stabilito che la istituzione di un posto convenzionato di professore di ruolo presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Padova è destinato all'insegnamento della « Siderurgia e fonderia ».

La presente convenzione, stipulata nell'interesse dell'Università di Padova, sarà registrata in esenzione di tasse e di bollo, ai sensi dell'art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

Il presente atto, che consta di un foglio bollato scritto su una facciata e righe venti della seconda, escluse le firme, dattiloscritto da persona di mia fiducia, viene pubblicato mediante lettura datane ai comparenti, che lo approvano, perchè conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono unitamente a me ufficiale rogante, rinunciando le parti alla presenza dei testi.

Padova, addì 17 giugno 1968

Il rettore dell'Università di Padova
Guido Ferro

Il legale rappresentante dell'Associazione fra industriali triveneti per il potenziamento dell'istruzione tecnica universitaria
Ernesto Gresele

Pier G. Fabbri Colabich, *ufficiale rogante*

Registrato a Padova, addì 18 giugno 1968 al n. 1652, modello 71/ME - Privati - *Imposta esente.*

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
Scaglia

Repertorio n. 1267

Convenzione aggiuntiva per la istituzione di un posto di professore di ruolo presso la facoltà di ingegneria della Università di Padova riservato all'insegnamento della « Siderurgia e fonderia ».

Con riferimento alla convenzione 3 giugno 1968, repertorio n. 1254, e alla convenzione aggiuntiva 17 giugno 1968, repertorio n. 1259, stipulate fra l'Università degli studi di Padova, nella persona del suo rettore pro-tempore prof. ing. Guido Ferro, nato a Este (Padova) l'11 novembre 1898, e l'Associazione fra gli industriali triveneti per il potenziamento dell'istruzione tecnica universitaria, con sede in Vicenza, nella persona del suo legale rappresentante ing. Ernesto Gresele, nato a Padova il 4 marzo 1889, per l'istituzione di un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di « Siderurgia e fonderia », presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Padova;

Vista la lettera del Ministero della pubblica istruzione del 19 settembre 1968, protocollo n. 6430, con cui viene richiesta una garanzia fideiussoria da parte di un istituto bancario ovvero di un istituto di assicurazione, a garanzia dell'impegno ventennale per il finanziamento del posto di ruolo suddetto;

Le parti contraenti: Università degli studi di Padova e Associazione fra gli industriali triveneti per il potenziamento dell'istruzione tecnica universitaria con sede in Vicenza, legalmente rappresentate dalle persone sopracitate e firmatarie della convenzione principale e della convenzione aggiuntiva;

Fermi restando gli articoli di cui alla convenzione 3 giugno 1968, repertorio n. 1254, a rogito del direttore amministrativo dell'Università di Padova dott. Pier G. Fabbri Colabich, registrata in data 4 giugno 1968 al n. 1503 mod. 7-Atti privati dell'ufficio registro di Padova, e quanto previsto dalla convenzione aggiuntiva 17 giugno 1968, repertorio n. 1259, a rogito dello stesso direttore amministrativo dell'Università degli studi di Padova, registrata in data 18 giugno 1968 al n. 1652 mod. 71/me-Atti privati dell'ufficio registro di Padova, per l'istituzione di un posto convenzionato di professore di ruolo presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Padova, destinato all'insegnamento della « Siderurgia e fonderia »;

Convengono:

« Viene a tale scopo fornita dalla S.p.a. Assicurazioni d'Italia la garanzia fideiussoria ventennale, di cui alla polizza numero 98/42/111.134 rilasciata in data 28 settembre 1968 e con scadenza 28 settembre 1988, che assicura il risarcimento dei danni diretti che derivassero dal mancato adempimento degli obblighi ed oneri assunti con le convenzioni medesime ».

La presente convenzione aggiuntiva, stipulata nell'interesse dell'Università degli studi di Padova, sarà registrata in esenzione di tasse e di bollo a sensi dell'art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

La presente convenzione, che consta di un foglio bollato, scritto su numero due facciate e righe otto della terza, escluse le firme, dattiloscritto da persona di mia fiducia, viene pubblicato mediante lettura datane ai comparenti, che lo approvano, perchè conforme alla loro volontà, e lo sottoscrivono, unitamente a me, ufficiale rogante, rinunciando le parti alla presenza dei testi.

Padova, addì 8 ottobre 1968

Il rettore dell'Università di Padova
Guido FERRO

Il legale rappresentante dell'Associazione fra gli industriali triveneti per il potenziamento dell'istruzione tecnica universitaria
Ernesto GRESELE

Pier G. FABBRI COLABICH, *ufficiale rogante*

Registrato a Padova, addì 4 ottobre 1968 al n. 2424/1 modello 71/ME - Privati - *Imposta esente.*

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
SCAGLIA

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1968.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Lucca.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 11 marzo 1967, registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 1967, registro n. 5, foglio n 229, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Lucca;

Vista la nota n. 5112 del 16 maggio 1968, con la quale l'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Lucca prospetta la necessità di sostituire, in seno alla citata commissione, il proprio rappresentante dott. Manoni Romolo con il dott. Chiesa Luciano;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Chiesa Luciano è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Lucca, quale rappresentante dell'ispettorato provinciale della agricoltura, in sostituzione del dott. Manoni Romolo.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 ottobre 1968

p. *Il Ministro*: TURNATURI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1968
Registro n. 13 Lavoro e prev. soc., foglio n. 315

(215)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1968.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Viterbo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 23 ottobre 1967, registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 1967, registro n. 14, foglio n. 212, con il quale è stata costituita la commissione provinciale per il collocamento di Viterbo;

Vista la copia conforme della nota n. 1418 del 22 giugno 1968, con la quale la unione sindacale provinciale della C.I.S.L. di Viterbo segnala quale suo rappresentante, in seno alla citata commissione, il sig. De Jacobis Spartaco in sostituzione del sig. Palmieri Carmine;

Decreta:

Art. 1.

Il sig. De Jacobis Spartaco è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Viterbo, quale rappresentante della C.I.S.L., in sostituzione del sig. Palmieri Carmine.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 ottobre 1968

p. *Il Ministro*: TURNATURI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1968
Registro n. 13 Lavoro e prev. soc., foglio n. 319

(146)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1968.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Firenze.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1967, registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 1967, registro n. 15, foglio n. 117, con il quale è stata costituita la commissione provinciale per il collocamento di Firenze;

Vista la nota n. 3695 del 10 maggio 1968, con la quale l'unione industriale pratese prospetta la necessità di sostituire, in seno alla citata commissione, il proprio rappresentante dott. Brunori Carlo con il dott. Sguanci Luigi Alberto;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Sguanci Luigi Alberto è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Firenze, quale rappresentante dell'unione industriale pratese, in sostituzione del dott. Brunori Carlo.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 ottobre 1968

p. *Il Ministro*: TURNATURI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1968
Registro n. 13 Lavoro e prev. soc., foglio n. 323

(220)

DECRETO MINISTERIALE 28 ottobre 1968.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Brescia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 11 marzo 1967, registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 1967, registro n. 5, foglio n. 225, con il quale è stata costituita la commissione provinciale per il collocamento di Brescia;

Vista la nota n. 10829 del 24 agosto 1968, con la quale l'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Brescia prospetta la necessità di sostituire, in seno alla citata commissione, il proprio rappresentante per. agr. Migliorati Lorenzo con il per. agr. Elias Piero;

Decreta:

Art. 1.

Il per. agr. Elias Piero è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Brescia, quale rappresentante dell'ispettorato provinciale della agricoltura, in sostituzione del per. agr. Migliorati Lorenzo.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 ottobre 1968

p. *Il Ministro*: TURNATURI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1968
Registro n. 13 Lavoro e prev. soc., foglio n. 329

(221)

DECRETO MINISTERIALE 28 ottobre 1968.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di L'Aquila.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 22 novembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 1967, registro n. 1, foglio n. 197, con il quale è stata costituita la commissione provinciale per il collocamento di L'Aquila;

Vista la nota n. 2133 del 20 settembre 1968 con la quale l'unione sindacale provinciale della C.I.S.L. di L'Aquila prospetta la necessità di sostituire, in seno alla citata commissione, il proprio rappresentante signor Vernacotola Alfredo con il sig. Consalvi Giuseppe;

Decreta:

Art. 1.

Il sig. Consalvi Giuseppe è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di L'Aquila, quale rappresentante della C.I.S.L., in sostituzione del sig. Vernacotola Alfredo.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 ottobre 1968

p. *Il Ministro*: TURNATURI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1968
Registro n. 13 Lavoro e prev. soc., foglio n. 328

(218)

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1968.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Bari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1967, registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 1967, registro n. 15, foglio n. 119, con il quale è stata costituita la commissione provinciale per il collocamento di Bari;

Vista la nota n. 1409 del 24 settembre 1968, con la quale l'unione provinciale degli agricoltori di Bari prospetta la necessità di sostituire, in seno alla citata commissione, il proprio rappresentante comm. Pichi Renato con il sig. Forgione Eduardo;

Decreta:

Art. 1.

Il sig. Forgione Eduardo è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Bari, quale rappresentante dell'unione provinciale degli agricoltori, in sostituzione del comm. Pichi Renato.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 ottobre 1968

p. *Il Ministro*: TURNATURI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1968
Registro n. 14 Lavoro e prev. soc., foglio n. 24

(222)

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1968.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Milano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 10 aprile 1968, registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 1968, registro n. 6, foglio n. 174, con il quale è stata costituita la commissione provinciale per il collocamento di Milano;

Vista la nota n. 18/2405 del 29 luglio 1968, con la quale la unione provinciale degli agricoltori di Milano prospetta la necessità di sostituire, in seno alla citata commissione, il proprio rappresentante sig. Savarè Mansueto con il geom. Belloni Mansueto.

Decreta:

Art. 1.

Il geom. Belloni Mansueto è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Milano, quale rappresentante della unione provinciale degli agricoltori, in sostituzione del sig. Savarè Mansueto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 ottobre 1968

p. *Il Ministro*: TURNATURI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1968
Registro n. 14 Lavoro e prev. soc., foglio n. 23

(216)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1968.

Norme per la concessione di contributi dello Stato a favore dell'ammasso volontario dei frutti di bergamotto e della sua essenza, nella campagna di conferimento 1967-68 effettuato dal Consorzio del bergamotto di Reggio Calabria.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Ritenuta la necessità di promuovere e sostenere l'ammasso volontario dei frutti di bergamotto e della sua essenza, nella campagna di conferimento 1967-68, per favorirne la regolare immissione sul mercato;

Visto l'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910;

Ritenuto che sussistono le condizioni previste dallo art. 8 del decreto ministeriale 20 gennaio 1967, con il quale sono stati determinati i criteri generali per l'applicazione degli interventi di cui alla citata legge 27 ottobre 1966, n. 910;

Vista la domanda presentata dal Consorzio del bergamotto, con sede in Reggio Calabria, intesa ad ottenere la concessione dei contributi previsti dall'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, per l'ammasso volontario dei frutti di bergamotto e della sua essenza, nella campagna di conferimento 1967-68;

Ritenuto che l'ente richiedente presenta i requisiti richiesti per l'attuazione dell'ammasso;

Visto l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1967, n. 446;

Decreta:

Art. 1.

E' accolta la domanda del Consorzio del bergamotto, con sede in Reggio Calabria, intesa ad ottenere, ai sensi dell'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, il contributo dello Stato nelle spese complessive di gestione, nonchè negli interessi gravanti sui prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai conferenti, per l'attuazione dell'ammasso volontario dei frutti di bergamotto e della sua essenza, nella campagna di conferimento 1967-68 entro il limite massimo di quintali 60.000 di frutti e di kg. 100.000 di essenza.

Art. 2.

Il conferimento del prodotto dell'ammasso volontario previsto dal presente decreto, può essere effettuato fino al 31 maggio 1968.

Le condizioni, in base alle quali l'ente gestore regola le varie operazioni di ammasso, nonchè i rapporti con l'ente gestore stesso e conferente, debbono essere stabilite da apposito regolamento da sottoporre alla approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e si intendono accettate da ciascun conferente all'atto del conferimento.

Art. 3.

Sono concessi al Consorzio del bergamotto:

a) un contributo nelle spese complessive di gestione, per l'attuazione dell'iniziativa di cui al precedente art. 1, nella misura massima del 90 % delle spese stesse;

b) un concorso negli interessi dei prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai conferenti fino alla misura massima del 5 % del capitale mutuato, in relazione alla durata della gestione che potrà essere determinata in base ai documenti di cui ai punti 4) e 5) del successivo art. 6.

La spesa complessiva per l'erogazione dei contributi di cui sopra non potrà superare l'importo di L. 120 milioni. La percentuale del contributo di cui alla lettera *a*) verrà ridotta in misura da contenere l'erogazione dei due contributi entro il suindicato limite di spesa di L. 120 milioni, qualora l'applicazione delle suddette percentuali comportasse una spesa superiore al limite anzidetto.

Art. 4.

Ai produttori agricoli che conferiscono essenza di bergamotto all'ammasso volontario è corrisposto, all'atto della consegna del prodotto ed a richiesta del conferente, una acconto che non potrà essere inferiore a L. 13.000 per ogni chilogrammo di essenza.

Il finanziamento per la corresponsione del suddetto acconto deve essere assicurato dal Consorzio del bergamotto mediante convenzioni con istituti di credito il cui schema-tipo deve essere approvato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 5.

Al fine di contenere gli oneri della gestione, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, su richiesta dell'ente gestore, può corrispondere, ultimati i conferimenti, un acconto fino al limite massimo del 50 % della prevista spesa di L. 120 milioni qualora i quantitativi dei prodotti conferiti non risultino inferiori del 20 % di quelli indicati nel precedente art. 1.

Nel caso che i quantitativi ammassati siano inferiori al limite anzidetto, la misura dell'acconto sarà proporzionalmente ridotta.

La domanda intesa ad ottenere il pagamento del suddetto acconto deve essere accompagnata dall'elenco nominativo dei conferenti, vistato dal presidente della commissione di cui al successivo art. 7 e nel quale devono essere indicati i quantitativi di prodotto conferiti, la data di conferimento e gli acconti corrisposti.

Art. 6.

Per ottenere l'erogazione dei contributi concessi il Consorzio del bergamotto deve presentare, in duplice copia, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro diciotto mesi dalla data di chiusura dei conferimenti, tramite la commissione di cui al successivo art. 7:

1) domanda di pagamento del contributo firmata dal legale rappresentante dell'ente gestore. Tale domanda deve contenere l'espresso impegno di restituire all'erario dello Stato le somme che risultassero eventualmente riscosse in più del dovuto ed indicare le modalità di pagamento del contributo (accreditamento in conto corrente bancario o postale);

2) relazione tecnico-amministrativa sullo svolgimento della gestione e sui risultati conseguiti;

3) elementi necessari per stabilire il costo pro-quintale dell'ammasso dei frutti ed il costo pro-chilo di quello dell'essenza, distintamente per spese generali e di amministrazione in esse comprese quelle di assicurazione contro il furto e l'incendio nonchè delle spese tecniche inerenti l'ammasso (raccolta, estrazione della essenza, conservazione, vendita, ecc.);

4) elenchi nominativi dei conferenti con la indicazione dei quantitativi di frutti di bergamotto e di essenza da ciascuno conferiti, distinti per località di raccolta, della misura della anticipazione corrisposta e della data di consegna. Tali elenchi devono essere vistati dal presidente della commissione di cui al successivo art. 7;

5) elenco analitico delle vendite e delle eventuali giacenze della essenza ammassata;

6) dichiarazione con la quale il legale rappresentante dell'ente gestore attesta, sotto la sua personale responsabilità, l'ammontare degi eventuali prestiti ottenuti ai sensi dell'art. 11 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 e l'importo del concorso dello Stato sui prestiti stessi;

7) dichiarazioni degli istituti bancari finanziatori attestanti l'ammontare delle anticipazioni pagate ai conferenti.

Le firme apposte sulla domanda di cui al punto 1) e sulla dichiarazione di cui al punto 6) debbono essere debitamente autenticate.

In base agli elementi ed ai documenti forniti dall'ente gestore ai sensi dei precedenti comma, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, previo parere della commissione di cui al successivo art. 7, adotterà le relative determinazioni circa i contributi da erogare e disporrà la conseguente liquidazione.

Art. 7.

E' istituita presso l'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Reggio Calabria una commissione composta da:

il capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura che la presiede;

un rappresentante della ragioneria provinciale dello Stato di Reggio Calabria designato dalla sua amministrazione;

un rappresentante dell'ente gestore;

un rappresentante degi istituti finanziatori della gestione e due rappresentanti dei produttori conferenti designati dal prefetto di Reggio Calabria.

Nelle deliberazioni, a parità di voti, prevarrà quello del presidente.

Tale commissione ha il compito di:

a) assistere l'ente gestore in tutto quanto attiene l'applicazione del presente decreto;

b) risolvere in via amministrativa le contestazioni che dovessero sorgere tra l'ente gestore ed i conferenti in ordine dell'applicazione delle norme che regolano lo ammasso volontario;

c) controllare gli elenchi nominativi dei conferenti di cui al precedente art. 6;

d) accertare che le spese di gestione siano contenute nei limiti strettamente indispensabili.

Art. 8.

Ultimata la vendita del prodotto conferito, l'ammontare dei ricavi, maggiorato dei contributi che lo Stato erogherà all'ente gestore ai sensi del precedente articolo 3 ed al netto delle anticipazioni corrisposte, degli oneri di finanziamento e delle spese di gestione, verrà ripartito tra i conferenti.

Art. 9.

E' in facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di disporre ispezioni e controlli per accertare il regolare funzionamento della raccolta collettiva.

Art. 10.

Entro sei mesi dalla chiusura della gestione, l'ente gestore presenterà al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'approvazione, il rendiconto finale della gestione stessa.

In tale rendiconto saranno indicati i quantitativi di frutti di bergamotto nonchè della sua essenza conferiti e venduti, le spese di gestione, in esse compresi gli oneri di finanziamento, l'importo erogato a titolo di acconto ai conferenti, le somme ricavate dalla vendita del prodotto, i contributi erogati dallo Stato e le liquidazioni effettuate ai conferenti.

Art. 11.

Sul cap. 5199 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1968 è impegnata la somma di L. 120 milioni per la erogazione dei contributi concessi con il presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 novembre 1968

Il Ministro: SEDATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *dicembre* 1968
Registro n. 19 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 326

(446)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1968.

Norme per la concessione di contributi dello Stato a favore dell'ammasso volontario del cedro di produzione 1968, effettuato dal Consorzio agrario provinciale di Cosenza.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Ritenuta la necessità di promuovere e sostenere l'ammasso volontario del cedro di produzione 1968 per favorirne la regolare immissione sul mercato;

Visto l'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910;

Ritenuto che sussistono le condizioni previste dallo art. 8 del decreto ministeriale 20 gennaio 1967, con il quale sono stati determinati i criteri generali per l'applicazione degli interventi di cui alla citata legge 27 ottobre 1966, n. 910;

Vista la domanda presentata dal Consorzio agrario provinciale di Cosenza intesa ad ottenere la concessione dei contributi previsti dall'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, per l'attuazione dell'ammasso volontario del cedro di produzione 1968;

Ritenuto che l'ente richiedente presenta i requisiti richiesti per l'attuazione dell'ammasso;

Visto l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1967, n. 446;

Decreta:

Art. 1.

E' accolta la domanda del Consorzio agrario provinciale di Cosenza intesa ad ottenere, ai sensi dell'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, il contributo dello Stato nelle spese complessive di gestione, nonchè un concorso negli interessi gravanti sui prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai conferenti, per l'attuazione dell'ammasso volontario del cedro di produzione 1968, entro il limite complessivo di q.li 20.000;

Art. 2.

Il conferimento del prodotto alla raccolta collettiva, prevista dal presente decreto, può essere effettuato fino al 31 dicembre 1968.

Le condizioni, in base alle quali l'ente gestore regola le varie operazioni di ammasso, nonchè i rapporti tra ente gestore stesso e conferente, debbono essere stabilite da apposito regolamento da sottoporre alla approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e si intendono accettate da ciascun conferente all'atto del conferimento.

Art. 3.

Sono concessi al Consorzio agrario provinciale di Cosenza:

a) un contributo nelle spese complessive di gestione, per l'attuazione dell'iniziativa di cui al precedente art. 1, nella misura massima del 90 % delle spese stesse;

b) un concorso negli interessi dei prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai conferenti fino alla misura massima del 5 % del capitale mutuato, in relazione alla durata della gestione che potrà essere determinata in base ai documenti di cui ai punti 4) e 5) del successivo art. 6.

La spesa complessiva per l'erogazione dei contributi di cui sopra non potrà superare l'importo di lire 100 milioni.

La percentuale del contributo di cui alla lettera *a*) verrà ridotta in misura da contenere l'erogazione dei due contributi entro il suindicato limite di spesa di lire 100 milioni, qualora l'applicazione delle suddette percentuali comportasse una spesa superiore al limite anzidetto.

Art. 4.

Ai produttori agricoli che conferiscono cedro all'ammasso volontario è corrisposto, all'atto della consegna del prodotto ed a richiesta del conferente, un acconto che non potrà essere inferiore a L. 10.000 a quintale.

Il finanziamento per la corresponsione del suddetto acconto deve essere assicurato dal Consorzio agrario provinciale di Cosenza mediante convenzioni con istituti di credito il cui schema-tipo deve essere approvato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 5.

Al fine di contenere gli oneri della gestione, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, su richiesta dell'ente gestore, può corrispondere, ultimati i conferenti, un acconto nella misura massima di L. 2000 per ogni quintale di prodotto conferito.

L'ammontare complessivo di tale acconto non potrà comunque, superare il 50 % dei contributi concessi con il presente decreto.

La domanda intesa ad ottenere il pagamento del suddetto acconto deve essere accompagnata dall'elenco nominativo dei conferenti, vistato dal presidente della commissione di cui al successivo art. 7 e nel quale devono essere indicati i quantitativi di prodotto conferiti, la data di conferimento e gli acconti corrisposti.

Art. 6.

Per ottenere l'erogazione dei contributi concessi il Consorzio agrario provinciale di Cosenza, deve presentare in duplice copia al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, entro diciotto mesi dalla data di chiusura dei conferimenti, tramite la commissione di cui al successivo art. 7:

1) domanda di pagamento del contributo firmata dal legale rappresentante dell'ente gestore. Tale domanda deve contenere l'espresso impegno di restituire all'erario dello Stato le somme che risultassero eventualmente riscosse in più del dovuto ed indicare le modalità di pagamento del contributo (accreditamento in conto corrente bancario o postale);

2) relazione tecnico-amministrativa sullo svolgimento della gestione e sui risultati conseguiti;

3) elementi necessari per stabilire il costo pro-quintale distintamente di tutte le spese generali e di amministrazione, in esse comprese quelle di assicurazione contro il furto e l'incendio, nonchè delle spese tecniche inerenti l'ammasso, comprese quelle di salamoiatura e di taglio del prodotto e successiva conservazione, consegna agli acquirenti, ecc.;

4) elenchi nominativi dei conferenti con la indicazione dei quantitativi di cedro da ciascuno conferiti, distinti per località di raccolta, della misura della anticipazione corrisposta e della data di consegna. Tali elenchi devono essere vistati dal presidente della commissione di cui al successivo art. 7;

5) elenco analitico delle vendite e delle eventuali giacenze del prodotto ammassato;

6) dichiarazione con la quale il legale rappresentante dell'ente gestore attesta, sotto la sua personale responsabilità, l'ammontare degli eventuali prestiti ottenuti ai sensi dell'art. 11 della legge 27 ottobre 1966, n 910 e l'importo del concorso dello Stato sui prestiti stessi;

7) dichiarazione degli istituti bancari finanziatori attestanti l'ammontare delle anticipazioni pagate ai conferenti.

Le firme apposte sulla domanda di cui al punto 1) e sulla dichiarazione di cui al punto 6) debbono essere debitamente autenticate.

In base agli elementi ed ai documenti forniti dallo ente gestore ai sensi dei precedenti comma, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, previo parere della commissione di cui al successivo art. 7 adotterà le relative determinazioni circa i contributi da erogare e disporrà la conseguente liquidazione.

Art. 7.

E' istituita presso l'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Cosenza una commissione composta da:

il capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura che la presiede;

un rappresentante della ragioneria provinciale dello Stato di Cosenza designato dalla sua amministrazione;

un rappresentante dell'ente gestore;

un rappresentante degli istituti finanziatori della gestione e due rappresentanti dei produttori conferenti designati dal prefetto di Cosenza.

Nelle deliberazioni, a parità di voti, prevarrà quello del presidente.

Tale commissione ha il compito di:

a) assistere l'ente gestore in tutto quanto attiene l'applicazione del presente decreto;

b) risolvere in via amministrativa le contestazioni che dovessero sorgere tra l'ente gestore ed i conferenti in ordine della applicazione delle norme che regolano l'ammasso volontario;

c) controllare gli elenchi nominativi dei conferenti di cui al precedente art. 6;

d) accertare che le spese di gestione siano contenute nei limiti strettamente indispensabili.

Art. 8.

Ultimata la vendita del prodotto conferito, l'ammontare dei ricavi, maggiorato dei contributi che lo Stato erogherà all'ente gestore ai sensi del precedente art. 3 ed al netto delle anticipazioni corrisposte, degli oneri di finanziamento e delle spese di gestione, verrà ripartito tra i conferenti.

Art. 9.

E' in facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di disporre ispezioni e controlli per accertare il regolare funzionamento della raccolta collettiva.

Art. 10.

Entro sei mesi dalla chiusura della gestione, l'ente gestore presenterà al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'approvazione, il rendiconto finale della gestione stessa.

In tale rendiconto saranno indicati i quantitativi di cedro conferiti e venduti, le spese di gestione, in esse compresi gli oneri di finanziamento, l'importo erogato a titolo di acconto ai conferenti, le somme ricavate dalla vendita del prodotto, i contributi erogati dallo Stato e le liquidazioni effettuate ai conferenti.

Art. 11.

Sul cap. 5199 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1968 è impegnata la somma di lire 100 milioni per l'erogazione dei contributi concessi con il presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 novembre 1968

Il Ministro: SEDATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1968
Registro n. 19 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 327

(447)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1968.

Revoca della liquidazione coatta amministrativa del consorzio agrario provinciale di Napoli e nomina di un commissario governativo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 35 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, sull'ordinamento dei consorzi agrari provinciali e della Federazione italiana dei consorzi agrari;

Visto l'art. 1 del citato decreto che conferisce ai consorzi agrari provinciali la natura di società cooperative a responsabilità limitata, assoggettandoli, per quanto non è ivi disposto, alle norme degli articoli 2514 e seguenti del titolo VI libro V del codice civile;

Visto il decreto ministeriale addì 5 marzo 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 14 marzo 1952, col quale venne disposta, ai sensi dell'art. 2540, primo comma del codice civile, la liquidazione coatta amministrativa del consorzio agrario provinciale di Napoli, con l'autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impresa e la nomina di un commissario liquidatore;

Visto il proprio decreto addì 16 settembre 1953, col quale venne costituito il comitato di sorveglianza sulla gestione di liquidazione coatta amministrativa del citato consorzio agrario;

Viste le note del 12 giugno 1967 e del 27 settembre 1967 della Federazione italiana dei consorzi agrari, unica creditrice della liquidazione, con le quali viene proposta la costituzione di un organismo interprovinciale, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 7 maggio 1948, numero 1235, mediante la fusione per incorporazione del consorzio agrario provinciale di Napoli in quello limitrofo di Salerno; e considerato che tale soluzione viene indicata come la sola atta a determinare la chiusura della liquidazione del consorzio agrario di Napoli che con l'esercizio provvisorio non ha potuto assicurare alla propria gestione un sufficiente grado di autonomia economica, tanto che il suo disavanzo patrimoniale al 31 agosto 1968 risulta di L. 480.232.256;

Vista la nota della Federazione italiana dei consorzi agrari datata 2 novembre 1968, a firma del proprio direttore generale, rag. Leonida Mizzi, con la quale viene comunicato di aver disposto l'accredito a favore del consorzio agrario di Napoli dell'importo di lire 240.116.128, pari alla metà del disavanzo patrimoniale innanzi specificato, in conformità dell'impegno dalla medesima federazione assunto sulla scorta delle condizioni contenute nella ministeriale n. 131419 dell'11 maggio 1968;

Vista, altresì, la nota della precitata federazione del 6 luglio 1968, con la quale viene proposto che la residua deficienza patrimoniale del consorzio agrario di Napoli di L. 240.116.128 sia assunta dal consorzio agrario provinciale di Salerno e registrata in un conto infruttifero, il cui pagamento avverrà mediante il versamento di rate uguali nel corso di dieci anni a decorrere dalla data di fusione dei due consorzi;

Vista inoltre la decisione dell'assemblea straordinaria dei soci del consorzio agrario provinciale di Salerno in data 26 ottobre 1968 con la quale viene deliberata la fusione per incorporazione del consorzio agrario provinciale di Napoli nel consorzio agrario provinciale di Salerno, ed approvata la situazione patrimoniale del consorzio agrario di Salerno al 31 dicembre 1967 e annesso aggiornamento al 31 agosto 1968;

Atteso che sono venuti a cessare i motivi che determinarono la messa in liquidazione coatta amministrativa del consorzio agrario di Napoli;

Considerato, altresì, che con la cessazione dello stato di liquidazione coatta amministrativa del consorzio agrario di Napoli viene a cessare anche l'incarico del commissario liquidatore e la funzione del comitato di sorveglianza;

Considerata la validità dei motivi che hanno consigliato la costituzione di un organismo interprovinciale mediante la fusione per incorporazione del Consorzio agrario provinciale di Napoli in quello di Salerno e considerato che la nomina di un commissario governativo si rende necessaria allo scopo di consentire allo stesso il proseguimento degli adempimenti e lo svolgimento della procedura previsti per la costituzione del citato organismo interprovinciale;

Visti gli articoli 2542, 2543 del codice civile e gli articoli 21 e 201 della legge fallimentare;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione coatta amministrativa del consorzio agrario provinciale di Napoli, disposta con il decreto ministeriale addì 5 marzo 1952, citato in premessa, è revocata dalla data del presente decreto.

Art. 2.

Il dott. Raoul Testa, già commissario liquidatore del consorzio agrario di Napoli, è nominato commissario governativo del consorzio stesso, con i poteri e le facoltà che la legge e lo statuto affidano al consiglio di amministrazione e al comitato esecutivo e con quelli dell'assemblea straordinaria dei soci per deliberare sulla fusione per incorporazione del predetto consorzio agrario provinciale di Napoli in quello di Salerno e conseguente costituzione dell'organismo interprovinciale di cui alle premesse.

Art. 3.

Il commissario governativo, al quale è fatto obbligo di sottoporre alla preventiva approvazione di questo Ministero ogni atto di disposizione, resterà in carica fino alla costituzione dell'organismo interprovinciale.

Art. 4.

I componenti del comitato di sorveglianza, costituito con decreto ministeriale addì 16 settembre 1953, assumeranno le funzioni di sindaci di nomina ministeriale del consorzio agrario provinciale di Napoli, a norma dell'art. 44 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato, a cura del commissario governativo, al registro delle imprese.

Roma, addì 28 dicembre 1968

Il Ministro: VALSECCHI

(223)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1968.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti che figureranno nel « VI Salone internazionale macchine per movimenti di terra, da cantiere e per l'edilizia - SA.MO.TER., in Verona.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore delll'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « VI Salone internazionale macchine per movimenti di terra, da cantiere e per l'edilizia - SA.MO.TER. » che avrà luogo a Verona dal 5 al 10 febbraio 1969 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 30 dicembre 1968

p. *Il Ministro*: SAVIO

(287)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1969.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione e al commercio della specialità medicinale « Reumalon » della ditta Laboratorio biochimico dott. A. Tosi farmaceutici, con sede in Novara. (Decreto di revoca n. 4162/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 24 gennaio 1957 con il quale è stata registrata al n. 9400/*A* la categoria fiale da 5 ml., uso intramuscolare (scatola da 5 fiale) della specialità medicinale denominata « Reumalon », a nome della ditta Laboratorio biochimico dott. A. Tosi farmaceutici, con sede in Novara, via Monte Nero, 35/39, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Visto il decreto in data 26 novembre 1958, con il quale è stata registrata al n. 9400/*A* la nuova confezione 10 fiale da 5 ml. (per uso intramuscolare) della categoria fiale da 5 ml., uso intramuscolare, prodotta nella suindicata officina farmaceutica;

Considerato che il controllo eseguito dall'Istituto superiore di sanità su campioni prelevati dal commercio a Padova presso la farmacia del dott. Tarana Ghindo ha evidenziato quanto segue:

tre scatole contrassegnate con lo stesso numero di preparazione (2111660), contenenti ognuna 10 fiale di vetro scuro. Ogni fiala contiene in media 5 ml circa di liquido acquoso, di colore paglierino, a pH 5,7 circa. Nelle fiale di due scatole è presente un leggero precipitato aghiforme di colore giallo, mentre la soluzione contenuta nelle fiale della terza scatola appare limpida.

Composizione dichiarata: Ogni fiala di 5 cc. contiene: 3-idrossi-2-fenil-cinconinato sodico g. 0,40; acqua bidistillata p.b. a cc. 5.

Ricerche qualitative

acido idrossifenilcinconinico:	presente
sodio:	presente

Il precipitato aghiforme di colore giallo si ridiscioglie nella soluzione per riscaldamento a 60° a b.m.; mentre è praticamente insolubile in acqua distillata anche a caldo.

Isolato per filtrazione, fonde fra 140° e 150° e non da le reazioni dell'acido idrossifenilcinconinico.

Considerato, pertanto, che il prodotto al controllo è risultato alterato, per la presenza di un precipitato aghiforme insolubile nella normale condizione di impiego, per cui ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1 del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto la specialità medicinale non ha corrisposto alla composizione dichiarata e alle condizioni in base alle quali fu autorizzata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visto l'art. 164 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della categoria fiale da 5 ml., uso intramuscolare (scatole da 5 fiale) della specialità medicinale denominata « Reumalon » e della nuova confezione 10 fiale da 5 ml., uso intramuscolare, della categoria fiale da 5 ml., uso intramuscolare, registrate al n. 9400/*A* con decreti, rispettivamente, in data 24 gennaio 1957 e 26 novembre 1958, a nome della ditta Laboratorio biochimico dott. A. Tosi farmaceutici, con sede in Novara, via Monte Nero, 35/39.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere immediatamente ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e il medico provinciale di Novara è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 gennaio 1969

Il Ministro: RIPAMONTI

(280)

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1969.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Mantova ad applicare l'aliquota d'imposta camerale per l'anno 1969.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1969 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Mantova;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Mantova è autorizzata ad esigere per l'anno 1969 è stabilita nella misura di L. 1,75 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1969 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Mantova sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 4 gennaio 1969

p. *Il Ministro*: LATTANZIO

(288)

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1969.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Teramo ad applicare l'aliquota d'imposta camerale per l'anno 1969.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1969 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Teramo;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Teramo è autorizzata ad esigere per l'anno 1969 è stabilita nella misura di L. 3,25 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1969 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Teramo sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 4 gennaio 1969

p. *Il Ministro*: LATTANZIO

(289)

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1969.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lucca ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1969.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1969 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lucca;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lucca è autorizzata ad esigere per l'anno 1969 è stabilita nella misura di L. 1,30 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1969 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lucca sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 4 gennaio 1969

p. *Il Ministro*: LATTANZIO

(290)

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1969.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Salerno ad applicare l'aliquota d'imposta camerale per l'anno 1969.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1969 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Salerno;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 set-

tembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Salerno è autorizzata ad esigere per l'anno 1969 è stabilita nella misura di L. 2,15 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1969 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Salerno sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 7 gennaio 1969

p. *Il Ministro*: LATTANZIO

(291)

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1969.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Asti ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1969.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1969 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Asti;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Asti è autorizzata ad esigere per l'anno 1969 è stabilita nella misura di L. 2,50 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1969 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Asti sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 7 gennaio 1969

p. *Il Ministro*: LATTANZIO

(292)

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1969.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Parma ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1969.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1969 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Parma;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Parma è autorizzata ad esigere per l'anno 1969 è stabilita nella misura di L. 2 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1969 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Parma sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 7 gennaio 1969

p. *Il Ministro*: LATTANZIO

(293)

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1969.
Nomina dei componenti della deputazione della borsa merci di Torino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti la legge 20 marzo 1913, n. 272, relativa all'ordinamento delle borse merci e l'annesso regolamento approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle borse merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1951, col quale è stata ricostituita la borsa merci di Torino;

Visto il regolamento generale della borsa merci di Torino, approvato con decreto ministeriale 12 maggio 1964;

Vista la proposta della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino, formulata con lettera 18 dicembre 1968, n. 42414;

Decreta:

La deputazione della borsa merci di Torino, per l'anno 1969, è composta come appresso:

Membri effettivi:

Lasorsa dott. Primiano, Cerutti prof. Agostino, Berruto Francesco, Governa dott. Luigi, Morello Giuseppe, Persico rag. Luigi, Rattalino rag. Giuseppe.

Membri supplenti:

De Maria Teresio, Nosetti rag. Leonardo, Occhetti dott. Giorgio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 gennaio 1969

Il Ministro: TANASSI

(340)

DECRETO MINISTERIALE 13 gennaio 1969.
Dichiarazione di esecutività della mappa contemplante una prima parte delle limitazioni alle costruzioni e impianti nelle zone contigue all'aeroporto di Udine-Rivolto.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, che approva il testo unico del codice della navigazione;

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione;

Visto il decreto ministeriale n. 438 del 13 novembre 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 300 del 4 dicembre 1964, col quale sono state determinate le caratteristiche dell'aeroporto di Udine-Rivolto, ai sensi dell'art. 714-*bis* della citata legge n. 58 del 4 febbraio 1963;

Vista la mappa pubblicata nell'albo pretorio del comune di Basiliano (Udine) dal 1° marzo 1968 al 29 aprile 1968, relativa ad una prima parte delle limitazioni contemplate dalla stessa legge n. 58 del 4 febbraio 1963;

Ritenuta la necessità e la legittimità delle limitazioni imposte;

Decreta:

La mappa di cui sopra, relativa alle aree assoggettate a limitazioni delle costruzioni ed impianti nelle vicinanze dell'aeroporto di Udine-Rivolto è esecutiva, con annotazione apposta dall'ufficio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 gennaio 1969

Il Ministro: GUI

(448)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 11 gennaio 1969.
Proroga della gestione commissariale del comune di Sant'Agata di Puglia.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 1968, venne sciolto il consiglio comunale di Sant'Agata di Puglia e nominato commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del comune, il dott. Mario Lucarelli.

Ai sensi del primo comma dell'art. 323 del testo unico legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, si sarebbe dovuto procedere a nuove elezioni entro il termine di tre mesi.

La convocazione dei comizi non si è però resa possibile in quanto il commissario, appena insediatosi, ha dovuto innanzitutto provvedere all'approntamento ed adozione del bilancio 1967 e, solo successivamente, ha potuto iniziare il lavoro di riordinamento di numerose pratiche di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Per tali considerazioni ed anche per la circostanza che l'assestamento amministrativo è in fase di elaborato espletamento, si rende necessario, in conformità del disposto del secondo comma del sopracitato art. 323 testo unico legge comunale e provinciale 1915, prorogare la gestione straordinaria fino alla rinnovazione del consiglio comunale, ai sensi dell'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dall'articolo 10 del testo unico 15 giugno 1960, n. 570.

A tanto si è provveduto con decreto in data odierna.

Foggia, addì 11 gennaio 1969

Il prefetto: DI CAPRIO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre 1968 con il quale venne sciolto il consiglio comunale di Sant'Agata di Puglia e fu nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente il dott. Mario Lucarelli;

Considerato che il 21 gennaio p.v. verrà a scadere il termine di mesi tre stabilito dal primo comma dell'articolo 323 del testo unico legge comunale e provinciale 1915, n. 148, per cui si rende indispensabile, ai sensi del secondo comma della citata disposizione legsilativa, prorogare la gestione commissariale, onde consentire che siano effettuate le elezioni, non ancora indette;

Visto l'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839 e l'art. 10 del testo unico 15 giugno 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione commissariale straordinaria del comune di Sant'Agata di Puglia, affidata al dott. Mario Lucarelli, è prorogata, con effetto 22 gennaio 1969, fino allo insediamento degli organi elettivi ordinari del comune medesimo.

Foggia, addì 11 gennaio 1969

Il prefetto: DI CAPRIO

(505)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 88-VA »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Galli Ambrogio, con sede in Gallarate (Varese), via della Liberazione n. 22, ha denunciato lo smarrimento dei due punzoni recanti il marchio d'identificazione « 88-VA », a suo tempo assegnato alla ditta stessa.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio metrico provinciale di Varese.

(305)

Smarrimento di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 75-VA »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Fontana Sergio, con sede in Sesto Calende (Varese) via Roma n. 3, ha denunciato lo smarrimento degli otto punzoni recanti il marchio d'identificazione « 75-VA », a suo tempo assegnato alla ditta stessa.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio metrico provinciale di Varese.

(306)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato delle pertinenze idrauliche del torrente Maiuzzo e del torrente Oliva, in comune di Aiello Calabro.

Con decreto 7 novembre 1968, n. 1046, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dei terreni costituenti pertinenze idrauliche del torrente Maiuzzo e del torrente Oliva, comprese nel territorio della provincia di Cosenza, segnati nel catasto del comune di Aiello Calabro (Cosenza): foglio n. 7, particelle 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 157, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, di complessivi ha. 17.78.70 ed indicati nella planimetria in scala 1:2000 rilasciata in data 16 marzo 1968 dall'ufficio tecnico erariale di Cosenza; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(535)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza delle cattedre di politica economica e finanziaria e di diritto internazionale presso la facoltà di scienze politiche della Università di Firenze.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di scienze politiche della Università di Firenze, sono vacanti le cattedre di politica economica e finanziaria e di diritto internazionale alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(534)

Diffida per smarrimento di diplomi originali di laurea

Il dott. Pier Camillo Maraschio, nato a Pavia il 24 novembre 1918, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di Pavia il 15 luglio 1943.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Pavia.

Il dott. Madrau Francesco, nato a Cagliari il 4 ottobre 1937, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in ingegneria civile conseguito presso l'Università di Cagliari il 2 agosto 1963.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Cagliari.

Il dott. Mario Lixi, nato a Cagliari il 26 maggio 1930, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di Cagliari il 17 febbraio 1955.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Cagliari.

Il dott. Erberto Livini, nato a Milano il 6 ottobre 1929, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di Milano il 10 novembre 1955.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Milano.

La dott.ssa Garraffo Rosaria Maria Teresa, nata a Tripoli il 10 ottobre 1937, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in lingue e letterature straniere conseguito presso l'Istituto universitario di magistero di Catania il 23 febbraio 1962.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Istituto universitario di magistero di Catania.

(405)

Il dott. Elias Karols Pinoci, nato a Tallin-Reval (Estonia) il 2 aprile 1917, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in farmacia conseguito presso l'Università di Ferrara il 20 maggio 1941.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Ferrara.

La dott.ssa Antonucci Tarolla Cesira, nata a Nizza Monferrato (Asti) il 12 febbraio 1932, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in giurisprudenza conseguito presso l'Università di Genova il 7 luglio 1955.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Genova.

La dott.ssa Piceni Maria Grazia, nata a Milano il 21 aprile 1926, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in lettere conseguito presso l'Università di Milano l'8 febbraio 1950.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Milano.

La dott.ssa Daria Visintini, nata a Torino il 10 gennaio 1936, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di Parma il 10 luglio 1960.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Parma.

Il dott. Pietro Brinati, nato a Ponte Buggianese (Pistoia) il 3 giugno 1904, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in farmacia conseguito presso l'Università di Ferrara l'8 novembre 1938.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Ferrara.

(406)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 1° luglio 1967 al 3 agosto 1967, a norma dei Regolamenti CEE n. 250/67, n. 268/67, n. 297/67, n. 329/67 e n. 354/67, ai prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b) e c) del Regolamento CEE n. 120/67 (settore cereali) esportati verso i Paesi terzi.

Periodo dal 1° luglio 1967 al 6 luglio 1967

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
ex 10.01	14–18 ex 20 ex 21	Frumento tenero (compreso il frumento segalato)	39
ex 10.01	13–17	Frumento duro	37,50
10.03	02–09	Orzo	19,50
ex 10.05-B	08–13	Granturco altro	23
ex 11.01-A ex 11.01-B		Farine di frumento o di spelta e di frumento segalato:	
	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
		- - per esportazioni verso i Paesi extra europei bagnati dal Mar Mediterraneo ad esclusione dei Paesi del Maghreb	62
		- - per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	60
	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 521 a 600	56
	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 601 a 900	52
	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 901 a 1100	48
	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 1101 a 1650	44
	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 1651 a 1900	40
ex 11.02-A-I	001	Semole e semolini di frumento duro	61
ex 11.02-A-I	024	Semole e semolini di frumento tenero	61

(1) Qualora ricorrano le condizioni previste dal Regolamento C.E.E. n. 587/67, l'ammontare della restituzione va aumentato di 2 unità di conto (1 unità di conto = lire 625) per tonnellata metrica di prodotto esportato.

(Circolare a stampa Ministero finanze - Direzione generale dogane e II.II. - n. 54 del 31 gennaio 1968 - Prot. n. 1007/UTCD).

Periodo dal 7 luglio 1967 al 13 luglio 1967

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Ammontare restituzioni in unità di conto (u. .) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
ex 10.01	14-18 ex 20 ex 21	Frumento tenero (compreso il frumento segalato)	41,50
ex 10.01	13-17	Frumento duro	37,50
10.03	02-09	Orzo	22
ex 10.05-B	08-13	Granturco altro	23
ex 11.01-A ex 11.01-B		Farine di frumento o di spelta e di frumento segalato:	
	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
		- - per esportazioni verso Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centroafricana, Congo Brazzaville, Ciad, Gabon, Camerun, Congo Kinshasa, Gambia, Sierra Leone, Gana, Nigeria, Sudan, Sud-Ovest Africano . . .	69
		- - per esportazioni verso Libia, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia asiatica	65
		- - per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	63
	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 521 a 600	59
	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 601 a 900	55
	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 901 a 1100	51
	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 1101 a 1650	47
	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 1651 a 1900	43
ex 11.02-A-I	001	Semole e semolini di frumento duro	64
ex 11.02-A-I	024	Semole e semolini di frumento tenero	64

(1) Qualora ricorrano le condizioni previste dal Regolamento C.E.E. n. 587/67, l'ammontare della restituzione va aumentato di 2 unità di conto (1 unità di conto = lire 625) per tonnellata metrica di prodotto esportato.

(Circolare a stampa Ministero finanze - Direzione generale dogane e II.II. - n. 54 del 31 gennaio 1968 - Prot. n. 1007/UTCD).

Periodo dal 14 luglio 1967 al 20 luglio 1967

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Ammontare restituzioni in unità di con o (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
ex 10.01	14-18 ex 20 ex 21	Frumento tenero (compreso il frumento segalato)	42
ex 10.01	13-17	Frumento duro	37,50
10.03	02-09	Orzo	22
ex 10.05-B	08-13	Granturco altro	23
ex 11.01-A ex 11.01-B		Farine di frumento o di spelta e di frumento segalato:	
	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
		- - per esportazioni verso Filippine, Ceylon, Isole Maurizio, Etiopia, Tanzania	72
		- - per esportazioni verso Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centroafricana, Congo Brazzaville, Ciad, Gabon, Camerun, Congo Kinshasa, Gambia, Sierra Leone, Gana, Nigeria, Sudan, Sud-Ovest Africano	70
		- - per esportazioni verso Libia, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia asiatica	67
		- - per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	65
	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 521 a 600	61
	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 601 a 900	57
	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 901 a 1100	53
	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 1101 a 1650	49
	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 1651 a 1900	45
ex 11.02-A-I	001	Semole e semolini di frumento duro	66
ex 11.02-A-I	024	Semole e semolini di frumento tenero	66

(1) Qualora ricorrano le condizioni previste dal Regolamento C.E.E. n. 587/67, l'ammontare della restituzione va aumentato di 2 unità di conto (1 unità di conto = lire 625) per tonnellata metrica di prodotto esportato.

(Circolare a stampa Ministero finanze - Direzione generale dogane e II.II. - n. 54 del 31 gennaio 1968 - Prot n. 1007/UTCD).

Periodo dal 21 luglio 1967 al 27 luglio 1967

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
ex 10.01	14-18 ex 20 ex 21	Frumento tenero (compreso il frumento segalato)	44,50
ex 10.01	13-17	Frumento duro	37,50
10.03	02-09	Orzo	22
ex 10.05-B	08-13	Granturco altro	23
ex 11.01-A ex 11.01-B		Farine di frumento o di spelta e di frumento segalato:	
	xe 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
		- - per esportazioni verso Filippine, Ceylon, Isole Maurizio, Etiopia, Tanzania	73
		- - per esportazioni verso Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centroafricana, Congo Brazzaville, Ciad, Gabon, Camerun, Congo Kinshasa, Gambia, Sierra Leone, Gana, Nigeria, Sudan, Sud-Ovest Africano . . .	71
		- - per esportazioni verso Libia, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia asiatica	68
		- - per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	66
	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 521 a 600	62
	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 601 a 900	58
	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 901 a 1100	54
	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 1101 a 1650	50
	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 1651 a 1900	46
ex 11.02-A-I	001	Semole e semolini di frumento duro	67
ex 11.02-A-I	024	Semole e semolini di frumento tenero	67

(1) Qualora ricorrano le condizioni previste dal Regolamento C.E.E. n. 587/67, l'ammontare della restituzione va aumentato di 2 unità di conto (1 unità di conto = lire 625) per tonnellata metrica di prodotto esportato.

(Circolare a stampa Ministero finanze - Direzione generale dogane e II.II. - n. 54 del 31 gennaio 1968 - Prot. n. 1007/UTCD).

Periodo dal 28 luglio 1967 al 3 agosto 1967

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
ex 10.01	14-18 ex 20 ex 21	Frumento tenero (compreso il frumento segalato)	44,50
ex 10.01	13-17	Frumento duro	37,50
10.03	02-09	Orzo	26,65
ex 10.05-B	08-13	Granturco altro	23,00
ex 11.01-A ex 11.01-B		Farine di frumento o di spelta e di frumento segalato:	
	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
		- - per esportazioni verso Filippine, Ceylon, Isole Maurizio, Etiopia, Tanzania	73,00
		- - per esportazioni verso Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centroafricana, Congo Brazzaville, Ciad, Gabon, Camerun, Congo Kinshasa, Gambia, Sierra Leone, Gana, Nigeria, Sudan, Sud-Ovest Africano	71,00
		- - per esportazioni verso Libia, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia asiatica	68,00
		- - per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	66,00
	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 521 a 600	62,00
	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 601 a 900	58,00
	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 901 a 1100	54,00
	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 1101 a 1650	50,00
	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 1651 a 1900	46,00
ex 11.02-A-I	001	Semole e semolini di frumento duro	67,00
ex 11.02-A-I	024	Semole e semolini di frumento tenero	67,00

(1) Qualora ricorrano le condizioni previste dal Regolamento C.E.E. n. 587/67, l'ammontare della restituzione va aumentato di 2 unità di conto (1 unità di conto = lire 625) per tonnellata metrica di prodotto esportato.

(Circolare a stampa Ministero finanze - Direzione generale dogane e II.II. - n. 54 del 31 gennaio 1968 - Prot. n. 1007/UTCD).

(8762)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 14

Corso dei cambi del 22 gennaio 1969 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,19	624,03	623,98	624,01	623,95	624,19	624,08	624,01	624,19	624,05
$ Can.	581,80	581,55	581,50	581,65	581,25	581,80	581,75	581,65	581,80	581,75
Fr. Sv.	144,42	144,39	144,40	144,39	144,35	144,44	144,40	144,39	144,42	144,40
Kr. D.	83,13	83,11	83,16	83,115	83,10	83,13	83,14	83,115	83,13	83,13
Kr. N.	87,27	87,26	87,28	87,23	87,30	87,28	87,25	87,23	87,27	87,25
Kr. Sv.	120,74	120,70	120,72	120,69	120,70	120,74	120,71	120,69	120,74	120,70
Fol	172,62	172,55	172,50	172,48	172,45	172,56	172,52	172,48	172,62	172,50
Fr. B.	12,43	12,433	12,4425	12,4360	12,44	12,44	12,439	12,4360	12,43	12,43
Franco francese	126,10	126,07	126,04	126,08	126,05	126,12	126,10	126,08	126,10	126,08
Lst.	1490,50	1492 —	1492,05	1492 —	1491,625	1490,50	1492,25	1492 —	1490,50	1491,75
Dm. occ.	155,88	155,75	155,82	155,78	155,75	155,95	155,79	155,78	155,88	155,77
Scell. Austr.	24,12	24,12	24,12	24,12	24,10	24,12	24,117	24,12	24,12	24,125
Escudo Port.	21,89	21,88	21,89	21,90	21,70	21,89	21,90	21,90	21,89	21,89
Peseta Sp.	8,95	8,94	8,955	8,9520	8,95	8,95	8,9525	8,9520	8,95	8,95

Media dei titoli del 22 gennaio 1969

Rendita 5 % 1935	104,325
Redimibile 3,50 % 1934	99,90
» 3,50 % (Ricostruzione)	84,70
» 5 % (Ricostruzione)	96,20
» 5 % (Riforma fondiaria)	97,95
» 5 % (Città di Trieste)	96,50
» 5 % (Beni Esteri)	95,70
» 5,50 % (Edilizia scolastica)	99,40
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	99,45
» » » 5,50 % 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,125
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969)	100,125
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,175
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,05
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,05
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100,125
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100,075
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	100,05
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	100,10

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 22 gennaio 1969

1 Dollaro USA	624,045
1 Dollaro canadese	581,70
1 Franco svizzero	144,395
1 Corona danese	83,127
1 Corona norvegese	87,24
1 Corona svedese	120,70
1 Fiorino olandese	172,50
1 Franco belga	12,437
1 Franco francese	126,09
1 Lira sterlina	1492,125
1 Marco germanico	155,785
1 Scellino austriaco	24,118
1 Escudo Port.	21,90
1 Peseta Sp.	8,952

MINISTERO DEL TESORO

Revoca di accreditamento di notai

A seguito della dispensa dall'ufficio, a sua domanda, del notaio dott. Francesco Longi, è stato revocato, con decreto ministeriale 30 dicembre 1968, l'accreditamento già conferito allo stesso notaio, con decreto ministeriale 28 giugno 1929, per le operazioni di debito pubblico da eseguire nella provincia di Bolzano.

(312)

A seguito della dispensa dall'ufficio, per limiti di età, del notaio dott. Raffaele Severini, è revocato, con decreto ministeriale 3 gennaio 1969 ed a decorrere dal successivo giorno 10, l'accreditamento per le operazioni di debito pubblico da eseguire nella provincia di Pescara, già conferito al notaio stesso con decreto ministeriale 5 luglio 1957.

(313)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1968, registrato alla Corte dei conti il 5 novembre 1968, registro n. 33 Tesoro, foglio n. 176, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario presentato dal sig. Abiuso Donato avverso la reiezione da parte dell'I.N.C.I.S. di una sua richiesta di rimborso delle spese da lui sostenute per lavori eseguiti in alloggio I.N.C.I.S. assegnatogli in Forlì, via della Libertà n. 24.

(407)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Attribuzione della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Ortanova alla sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni;

Visti l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Ortanova (Foggia) non possa utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Ortanova (Foggia) è affidata alla sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendo apposito verbale, le attività e gli atti dell'ente anzidetto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 gennaio 1969

Il Governatore: CARLI

(421)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE ASSISTENZA ORFANI LAVORATORI ITALIANI

Concorso pubblico per esami a otto posti di coadiutore di 3ª classe - categoria di concetto, ruolo collegi - presso l'Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani.

Art. 1.
Posti a concorso

E' indetto un concorso pubblico a otto posti di coadiutore di 3ª classe - categoria di concetto, ruolo collegi, presso l'Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani, con destinazione ai collegi maschili in gestione diretta.

Art. 2.
Requisiti per l'ammissione

I concorrenti debbono possedere i seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

B) aver compiuto l'età di 18 anni e non superato quella di 32 anni, salvo le elevazioni consentite per quest'ultimo limite dalle disposizioni di legge vigenti;

C) essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli obblighi del servizio militare;

D) buona condotta;

E) sana e robusta costituzione fisica;

F) diploma di maturità classica, diploma di maturità scientifica, diploma di maturità artistica, diploma di abilitazione magistrale. Il titolo di studio deve essere stato conseguito in istituto statale o legalmente riconosciuto.

Non sono ammessi titoli di studio diversi da quelli suindicati.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Si prescinde dal limite massimo di età per il personale in servizio di ruolo presso l'ente. Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato politico, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione o siano stati dichiarati decaduti dall'impiego pubblico per aver conseguito l'impiego medesimo mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Art. 3.
Domanda di ammissione

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale secondo lo schema esemplificativo allegato *A*) e firmata dagli aspiranti di proprio pugno, dovrà pervenire alla Direzione generale dell'ENAOLI Ufficio del personale, via Giulio Romano n. 46 - 00196 Roma, a mezzo raccomandata, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro apposto dall'ente. Per l'invio della domanda non è ammesso tramite diverso da quello sopraindicato.

Il ritardo nell'arrivo della domanda all'ufficio del personale dell'ente, quale ne sia la causa, anche non imputabile al candidato, importa l'inammissibilità dell'aspirante al concorso.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti devono dichiarare:

a) il cognome e il nome;

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il 32° anno di età dovranno indicare, ai fini della ammissione al concorso, i titoli posseduti che dànno diritto all'elevazione del suddetto limite di età);

c) la residenza;

d) il possesso del prescritto titolo di studio con l'indicazione dell'istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

e) il possesso della cittadinanza italiana;

f) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

g) di non aver mai subito condanne penali (in caso contrario dichiarare le condanne riportate, anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale); di non aver procedimenti penali in corso;

h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (gli aspiranti che non abbiano mai prestato servizio presso una pubblica amministrazione, dovranno esplicitamente dichiararlo nella domanda);

l) di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione e di non presentare istanza di trasferimento ad altra residenza, prima che sia trascorso un periodo non inferiore a 3 anni di permanenza nella sede di prima destinazione;

m) l'indirizzo (comprensivo del codice di avviamento postale) al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni relative al concorso. L'ente non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante e comunque da cause non imputabili all'ente stesso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del concorrente.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

Per i dipendenti dell'ente è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.
Prove di esame

Gli esami, che si terranno in Roma, nel luogo, giorno ed ora che saranno tempestivamente comunicati, consisteranno in due prove scritte ed una orale, secondo il programma contenuto nell'allegato *B*) al presente bando.

Per lo svolgimento delle prove saranno osservate le norme di cui all'art. 6 del regolamento organico del personale e quelle di cui all'allegato *C*) al presente bando.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nella prova orale.

Art. 5.
Titoli di precedenza e di preferenza

I candidati che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire, entro il termine perentorio di giorni venti a decorrere dal giorno successivo a quello di ricevimento dello apposito invito, i documenti, redatti nelle prescritte forme legali, attestanti il possesso degli eventuali titoli di precedenza e di preferenza nella nomina ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti.

I candidati potranno avvalersi dei titoli predetti sempre che provvedano a trasmettere la relativa documentazione entro il termine come sopra stabilito, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione della domanda.

Art. 6.
Graduatoria

La graduatoria di merito dei concorrenti che abbiano superato le prove scritte e quella orale del concorso sarà formata dalla commissione giudicatrice secondo l'ordine dei punti riportati da ciascun candidato nella votazione complessiva.

La graduatoria di merito sarà approvata con deliberazione del comitato esecutivo, il quale, tenendo conto dei titoli di precedenza e di preferenza presentati, dichiarerà i vincitori e gli idonei del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Il comitato esecutivo ha la facoltà di conferire i posti disponibili ai concorrenti dichiarati idonei, secondo le norme di cui all'art. 8 del regolamento organico del personale.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

I concorrenti dichiarati vincitori dovranno far pervenire, nel termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di ricevimento dell'apposito invito, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio prescritto, ovvero copia autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

2) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato), in carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine.

I candidati che beneficiano delle disposizioni speciali per l'elevazione del limite massimo di età dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbiano già trasmesso documento ai fini della precedenza o della preferenza di cui al precedente art. 5;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Per i minori di anni ventuno, il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato da un medico militare, o dal medico provinciale, o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è di costituzione sana e fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Qualora l'aspirante sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati o invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 6, n. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i concorrenti per i quali ritenga necessario l'accertamento;

7) documento, in carta da bollo, aggiornato a data recente, comprovante l'adempimento degli obblighi militari e cioè copia dello stato di servizio o del foglio matricolare o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) devono avere data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti in costanza di rapporto di impiego di ruolo con l'ente sono esentati dalla presentazione dei predetti documenti già acquisiti agli atti ad esclusione di quelli previsti ai numeri 3), 4), 5) e 6) del presente articolo.

Art. 8.

Periodo di prova - Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso, che avranno presentato nel termine perentorio previsto dall'art. 7 i documenti richiesti e che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova, con provvedimento del presidente dello ente, previa deliberazione del comitato esecutivo, per un periodo non inferiore a sei mesi con la qualifica di coadiutore e con il trattamento economico iniziale spettante a tale qualifica.

I vincitori che, avendo conseguito la nomina in prova, non assumeranno servizio senza giustificato motivo, nel termine loro prefisso, presso le sedi alle quali saranno destinati, verranno dichiarati decaduti dalla nomina stessa.

Compiuto il periodo di prova con esito favorevole, l'impiegato consegue la nomina in ruolo con provvedimento del presidente dell'ente, previa delibera del comitato esecutivo.

E' fatto obbligo ai vincitori di partecipare ai corsi di formazione indetti dall'ente.

Art. 9.

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal presidente dell'ente.

Art. 10.

Norme di rinvio

Per quanto non previsto nel presente bando, saranno osservate le disposizioni contenute nel regolamento organico del personale e, ove applicabili, quelle vigenti in materia per i dipendenti civili dello Stato.

Il presidente: GIACCONE

RACCOMANDATA ALLEGATO *A*

All'Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani - Ufficio del personale - via Giulio Romano, 46
00196 - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . . . .) il . . . . e residente in . . . . . . (provincia di . . . .) via . . . . . n. . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per esami a n. . . . posti di . . . . categoria . . . . ruolo . . . .

Fa presente (solo per coloro che, avendo superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite) di avere diritto all'aumento del limite di età in quanto . . . . (indicare con esattezza il titolo, che dà diritto all'aumento del suddetto limite).

Il sottoscritto dichiara:

a) di essere in possesso del diploma di . . . . conseguito il . . . . presso . . . .

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

c) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (i candidati non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione; i candidati minori di anni 21 dichiareranno se siano o meno incorsi in alcuna delle cause che impediscono il possesso dei diritti politici);

d) di non aver mai subito condanne penali (in caso contrario dichiarare le condanne riportate, anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e di non aver procedimenti penali in corso;

e) di essere, nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione: . . . .;

f) di avere (o non avere prestato servizio con rapporto di impiego presso pubbliche amministrazioni (in caso affermativo indicare quali, specificando le cause di risoluzione dei singoli rapporti);

g) di avere preso visione del relativo bando di concorso e di sottostare alle condizioni in esso stabilite, e, in particolare, a quelle previste al punto 1) dell'art. 3 del bando stesso.

Il sottoscritto chiede che ogni notizia relativa al concorso gli sia trasmessa al seguente indirizzo (comprensivo del codice di avviamento postale) . . . . impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive.

(firma autenticata come previsto dall'art. 3 del bando)

Luogo e data . . . .

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte

Storia della pedagogia moderna e contemporanea;
Psicologia dell'età evolutiva.

Prova orale

Cultura generale e civica e nozioni di diritto costituzionale:

Conoscenza generale della storia moderna e contemporanea;

Linee generali di geografia politica dell'Europa dopo la seconda guerra mondiale;

Lo sviluppo della democrazia in Italia;

La Costituzione: i principi fondamentali - I doveri dei cittadini - Le linee generali dell'ordinamento della Repubblica;

Nozioni sulla comunità internazionale e sugli organismi internazionali e sovranazionali.

Diritto privato e pubblico:

Nozioni di diritto familiare ed in particolare: patria potestà, filiazione, adozione, affidamento;

Le responsabilità civili del personale educativo secondo le leggi vigenti;

Rapporto di pubblico impiego con riguardo ai diritti e doveri dell'impiegato.

Problemi assistenziali attuali e legislazione sociale:

Lo sviluppo dell'assistenza, con particolare riferimento a quella per i minori;

La sicurezza sociale nello stato democratico;

Le strutture sociali al servizio della gioventù;

La scuola in Italia: cenni su ordinamenti e organizzazione, igiene e sanità.

L'Enaoli:

Finalità e legislazione;

Organizzazione;

Impostazione e sviluppo dell'assistenza.

Pedagogia:

Cenni sulla storia della pedagogia: ideali educativi della pedagogia antica, medioevale, rinascimentale e moderna.

Pedagogia generale e della comunità:

Gli orientamenti e le esperienze più significative della pedagogia contemporanea - Il rapporto educativo: i fini, la dinamica psicologica del rapporto, i contenuti ed i valori, il problema del metodo;

Educazione e società: il problema dell'inserimento dei giovani nella società;

Educazione ed ambiente: l'evoluzione degli interessi dei giovani e le loro scelte sul piano dell'informazione, della formazione intellettuale extra scolastica e del divertimento - il problema del tempo libero - problemi creati dallo sviluppo dei mezzi di comunicazione di massa: la stampa, il cinema, la radio, la televisione;

Criteri ispiratori di una moderna pedagogia delle comunità educativo-assistenziali - il ruolo dell'educatore, il rapporto educatore-educando.

Il metodo delle comunità educativo-assistenziali:

L'organizzazione delle comunità - lo studio del caso - il rapporto educativo;

Criteri e metodi per una efficace risposta delle comunità educativo-assistenziali alla problematica affettiva, intellettuale, sociale, morale e religiosa dei pre-adolescenti, degli adolescenti, dei giovani;

Tecniche per l'attività di gruppo e per l'impiego del tempo libero;

Particolari problemi posti dagli allievi dai 16 ai 18 anni in vista anche della loro dimissione dal collegio.

Psicologia generale, dell'età evolutiva e clinica:

Nozioni di psicologia generale;

Ampia conoscenza della psicologia dell'età evolutiva: fattori dinamici, leggi, fasi di sviluppo - la strutturazione della personalità nei primi anni di vita - il fanciullo - il ragazzo (pre-adolescente) - l'adolescente - il giovane.

Cenni di psicologia del gruppo con particolare riferimento all'età evolutiva - tecniche sociometriche elementari;

L'osservazione e lo studio clinico del comportamento - Principi generali e metodi.

ALLEGATO C

Norme per i concorrenti

1. — I concorrenti, prima che abbia inizio ciascuna prova di esame, debbono dimostrare la propria identità personale mediante presentazione della carta d'identità, ottenuta ai sensi della legge di pubblica sicurezza, o di altro dcumento di riconoscimento con fotografia, rilasciato da una autorità dello Stato.

2. — I concorrenti che si presenteranno agli esami dopo la lettura del tema non saranno ammessi alla prova.

3. — I concorrenti dovranno presentarsi alle prove di esame muniti dell'occorrente per scrivere.

4. — I concorrenti non debbono portare appunti, nè libri, nè pubblicazioni di qualsiasi genere e neppure carta da scrivere, dovendo i lavori, a pena di nullità, essere scritti esclusivamente su carta recante apposito contrassegno, fornita dalla commissione esaminatrice.

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di parlare tra loro e di mettersi in qualunque modo in relazione con altri. Il concorrente che contravviene a queste disposizioni è escluso dal concorso.

5. — Compiuto il lavoro, il concorrente a pena di nullità senza apporvi la propria firma od altro contrassegno, dovrà porlo entro la busta grande, ove porrà altresì l'altra di minor formato che chiuderà dopo avervi inserito il cartoncino nel quale dovrà indicare il proprio cognome e nome, la data e il luogo di nascita; dopo di che, chiusa anche la busta grande, la consegnerà ai commissari presenti.

(273)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso pubblico per esami a venti posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto di ragioneria dell'Amministrazione civile dell'interno.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, 29 dicembre 1956, n. 1507, 23 maggio 1960, n. 671, 24 gennaio 1962, n. 46 e 4 luglio 1967, n. 638, recanti norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige;

Ritenuto di mettere a concorso, nella qualifica iniziale del ruolo organico della carriera speciale di concetto di ragioneria dell'Amministrazione civile dell'interno, venti posti che sono disponibili;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 996, recante norme per i concorsi nelle carriere dell'Amministrazione civile dell'interno;

Decreta:

Posti a concorso

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami a venti posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto di ragioneria dell'Amministrazione civile dell'interno.

Art. 2.

Dei venti posti messi a concorso due sono riservati a favore:

A) dei candidati che superino la prova scritta ed orale di lingua tedesca, di cui all'art. 9, e che risultino idonei nelle prove di cui all'art. 8;

B) dei candidati, cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, che sostengano nella lingua suddetta, conseguendo l'idoneità, le prove di cui all'art. 8 e superino la prova scritta ed orale di lingua italiana di cui all'art. 9.

I posti riservati, che non venissero coperti dai candidati di cui alle lettere *A*) e *B*), saranno conferiti agli altri candidati risultati idonei.

Requisiti per l'ammissione

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) essere forniti di diploma di ragioniere e perito commerciale (art. 65 legge 15 giugno 1931, n. 889);

B) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32.

Il limite massimo di età è elevato:

1) di cinque anni nei confronti:

a) dei cittadini deportati o internati dal nemico (decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467; legge 14 marzo 1961, n 130), salvo il maggior limite di età, previsto, per i cittadini deportati o internati dal nemico, di cui allo articolo 2 della legge 14 marzo 1961, n. 130, al n. 7, lettera *H*, del presente articolo;

b) dei cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsi e non possono farvi ritorno;

c) dei profughi di cui al decreto-legge 26 febbraio 1948, n. 104 ed alle leggi 4 marzo 1952, n. 137, 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319 (salvo il maggior limite di età previsto, per i profughi disoccupati, al n. 7), lettera *G*, del presente articolo);

d) di coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni;

2) di due anni per gli aspiranti, che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

3) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le elevazioni del limite massimo di età di cui ai numeri 2) e 3) sono cumulabili tra di loro ed entrambe con quelle di cui al n. 1) e con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) a trentanove anni nei confronti dei capi di famiglie numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra, salvo il maggior limite consentito in applicazione di quanto previsto al precedente n. 3);

5) a 40 anni nei confronti di coloro che ai sensi dello articolo 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Per i concorrenti, già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando per i detti concorrenti il limite massimo di anni 40.

E' fatto salvo il maggior limite di età previsto al n. 7), lettera *f*), del presente articolo a favore dei cittadini perseguitati politici o razziali, che siano equiparati agli invalidi di guerra ai sensi dell'art. 3 della legge 24 aprile 1967, n. 261.

Per gli assistenti ordinari delle università o degli istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età e aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1, della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente e, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria, purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

6) a 45 anni nei confronti del personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, sempreché la cessazione del rapporto di impiego sia avvenuta non oltre cinque anni prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

7) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti:

a) dei mutilati ed invalidi di guerra, dei mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, dei mutilati ed invalidi civili per i fatti di guerra, dei mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dei mutilati ed invalidi per servizio, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954, e degli alto-atesini e delle persone residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna che, facendo parte delle forze armate tedesche e delle formazioni armate da essi organizzate, abbiano riportato, per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, ferite o lesioni o contratta infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e sempreché non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie.

Il beneficio di cui alla presente lettera spetta ai mutilati ed invalidi, che rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona o nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella *A*, allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella *B*, allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamate dalla legge 3 giugno 1950, n. 375;

b) dei mutilati ed invalidi del lavoro di cui alle leggi 14 ottobre 1966, n. 851 e 2 aprile 1968, n. 482;

c) delle vedove e degli orfani per causa di guerra o di servizio o del lavoro.

Agli orfani e alle vedove sono equiparati i figli e la moglie di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o di servizio o di lavoro;

d) dei mutilati ed invalidi civili, di cui alle leggi 5 ottobre 1962, n. 1539 e 2 aprile 1968, n. 482;

e) dei cittadini che siano titolari dell'assegno di benemerenza, di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, modificato con l'art. 1 della legge 24 aprile 1967, n. 261;

f) dei profughi, di cui al n. 1), lettera *c*) del presente articolo, che siano disoccupati;

g) dei cittadini già deportati o internati dal nemico, di cui all'art. 2 della legge 14 marzo 1961, n. 130, equiparati a tutti gli effetti agli invalidi di guerra;

8) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, dei salariati di ruolo dello Stato, nonchè del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

C) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

D) godimento dei diritti politici;

E) buona condotta morale e civile;

F) sana e robusta costituzione fisica e mancanza di difetti od imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio;

G) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 4.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dallo impiego presso una pubblica amministrazione.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 5.

Possono partecipare al concorso anche gli impiegati delle carriere esecutive delle amministrazioni statali che non siano in possesso del titolo di studio di cui alla lettera *A*) del precedente art. 3, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Presentazione domande - Termini e modalità

Art. 6.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo ed indirizzate al Ministero dell'interno - Direzione generale degli affari generali e del personale, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla prefettura della provincia, in cui il candidato risiede, entro il termine perentorio di quaranta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Delle domande presentate a mano direttamente al predetto ufficio dovrà essere rilasciata ricevuta.

Il personale di ruolo e non di ruolo delle amministrazioni dello Stato, avente titolo a partecipare al concorso, farà pervenire alla prefettura le domande, nel termine suddetto, a mezzo degli uffici, presso i quali presta servizio.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati, le cui domande saranno presentate o perverranno, per qualsiasi motivo, alle prefetture, dopo il termine prescritto.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

a) le proprie generalità. (Le donne coniugate devono indicare nell'ordine il cognome del marito, il nome e cognome proprio);

b) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pur avendo superato il 32° anno, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) del precedente art. 3, dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate;

f) il titolo di studio con l'indicazione dell'istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;

i) la lingua e le lingue straniere (inglese, francese, tedesco), su cui intendono sostenere la prova orale, di cui al n. 8) dell'art. 8 del presente bando;

l) l'indirizzo presso il quale devono essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo (va indicato anche il numero di codice postale);

m) la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, ne per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

I candidati che desiderano concorrere anche ai posti riservati di cui all'art. 2 del presente bando, dovranno farne richiesta nella domanda di ammissione al concorso, precisando, qualora siano cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, se intendono sostenere le prove di cui all'art. 8 in lingua italiana e la prova scritta e orale di lingua tedesca di cui all'art. 9, ovvero le prove di cui all'art. 8 in lingua tedesca e la prova scritta e orale di lingua italiana di cui allo articolo 9.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio, presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Commissione giudicatrice

Art. 7.

Con successivo decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, verrà nominata la commissione giudicatrice del concorso.

Prova d'esame

Art. 8.

L'esame consta di due prove scritte e di una prova orale e si effettua in base al seguente programma:

1) ragioneria generale; ragioneria privata; ragioneria pubblica; Stato, provincie, comuni, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza; computisteria (interesse e sconto, fondi pubblici e privati); calcolo finanziario (rendite ed ammortamento);

2) nozioni di diritto amministrativo e costituzionale;

3) nozioni di diritto tributario (tributi statali: imposta complementare sul reddito complessivo, imposta sui redditi di ricchezza mobile, imposta sul reddito dominicale, dei terreni, imposta sul reddito agrario, imposta sui fabbricati, imposta di bollo, imposta di registro, imposta generale sull'entrata; tributi locali: imposta di famiglia, imposta sul valore locativo, imposta di consumo);

4) legislazione amministrativa concernente i servizi contabili.

La legislazione amministrativa è la seguente: regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, e successive modificazioni; regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni ed integrazioni (limitatamente alle norme concernenti l'amministrazione del patrimonio e la contabilità dei comuni e delle provincie); legge 17 luglio 1890, n. 6972, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e successive modificazioni e integrazioni (limitatamente alle norme concernenti l'amministrazione del patrimonio e la contabilità dei predetti enti); testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639; testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, numero 858;

5) nozioni di economia politica e di scienza delle finanze;

6) nozioni di diritto privato;

7) nozioni di statistica (statistica teorica: generalità, i dati statistici, i metodi statistici, le leggi statistiche; statistica applicata: statistiche della popolazione e demografia, statistiche economiche);

8) lingua straniera (francese o inglese o tedesco a scelta del concorrente).

Le prove scritte verteranno sulle sole materie indicate ai numeri 1) e 2); la prova orale verte su tutto il programma.

Nella prova orale sulla lingua straniera, di cui al n. 8), il candidato deve dimostrare di saper tradurre dalla lingua italiana nella lingua straniera e viceversa.

Il candidato può chiedere di sostenere la prova orale in più di una lingua straniera, tra quelle comprese nel programma di esame e, qualora dimostri di saper tradurre dall'italiano nella lingua straniera e viceversa, potrà conseguire un maggior punteggio, non superiore ad un decimo, a termini dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, numero 996.

Il maggior punteggio, assegnato ai sensi del precedente comma, è aggiunto alla votazione complessiva di cui all'art. 15 del presente bando.

Art. 9.

I candidati che aspirino a concorrere ai due posti riservati di cui all'art. 2, del presente bando, devono, oltre alle prove di cui all'art. 8 (tali prove vanno sostenute in lingua tedesca dai candidati di cui alla lettera *B*) dell'art. 2 del presente bando), sostenere:

1) quelli di cui alla lettera *A*) del ricordato articolo 2, una prova scritta e orale di lingua tedesca.

La prova scritta di lingua tedesca consiste nella traduzione di due brani di prosa rispettivamente dall'italiano in tedesco e dal tedesco in italiano. Il brano in tedesco viene dettato. Non è consentito l'uso del vocabolario.

La prova orale di lingua tedesca consiste in una conversazione, in cui il candidato deve dare prova di avere piena conoscenza della suddetta lingua;

2) quelli di cui alla lettera *B*) dello stesso articolo 2, una prova scritta ed orale di lingua italiana.

La prova scritta di lingua italiana consiste nella traduzione di due brani di prosa rispettivamente dal tedesco in italiano e dall'italiano in tedesco. Il brano in italiano viene dettato. Non è consentito l'uso del vocabolario.

La prova orale di lingua italiana consiste in una conversazione, in cui il candidato deve dare prova di avere piena conoscenza della suddetta lingua.

Art. 10.

Le prove scritte avranno luogo in Roma.

Il diario delle prove scritte, con l'indicazione delle aule in cui tali prove si svolgeranno, sarà comunicato, non meno di quindici giorni prima, ai candidati ammessi al concorso. Del diario verrà dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per avere accesso all'aula d'esame, il candidato ammesso a sostenere le prove scritte dovrà esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento: libretto ferroviario, carta d'identità, tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente automobilistica.

Art. 11.

Alla prova orale, che avrà luogo in Roma, presso il Ministero dell'interno, saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati, che conseguano l'ammissione alla prova orale, ne viene data comunicazione almeno venti giorni prima di quello in cui devono sostenerla, indicando il voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Art. 12.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso, nel medesimo giorno, all'albo del Ministero.

Titoli di precedenza e preferenza

Art. 13.

I candidati che, nella prova orale, abbiano riportato una votazione non inferiore ai sei decimi, devono far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale degli affari generali e del personale) entro il termine perentorio di dieci giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'elenco, di cui al precedente art. 12, i documenti (indicati nel successivo art. 14), comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi — sempreché siano stati documentati entro i termini, di cui al precedente comma — anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Art. 14.

I documenti valevoli ad attestare i titoli di precedenza e preferenza, di cui al precedente art. 13, sono i seguenti:

1) insignito di medaglia al valor militare: originale o copia autentica del brevetto;

2) mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce della invalidità, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) cittadino titolare dell'assegno di benemerenza, di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, modificato con l'articolo 1 della legge 24 aprile 1967, n. 261: certificato, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, attestante il godimento del predetto assegno;

4) mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce della invalidità, ovvero modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati, ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948);

5) mutilato o invalido del lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, ovvero certificato dell'ufficio del lavoro e della massima occupazione della provincia di residenza;

6) mutilato o invalido civile: certificato dell'ufficio del lavoro e della massima occupazione della provincia di residenza attestante l'iscrizione nel ruolo e la categoria professionale, rilasciato a norma dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

7) vedova per causa di guerra: certificato mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive disposizioni. Coloro che sono equiparate alle vedove di guerra produrranno il documento previsto dal successivo n. 14), rilasciato a nome del marito;

8) orfano di guerra o di caduto per fatto di guerra ed equiparato: certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra:

9) vedova ed orfano di caduto per servizio: dichiarazione dell'amministrazione, presso cui il caduto prestava servizio. Coloro che sono equiparati alle vedove e gli orfani di caduti per servizio, produrranno il documento di cui al successivo n. 15) rilasciato a nome del padre o del marito;

10) vedova ed orfano di caduto sul lavoro ed equiparato: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, ovvero certificato dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

11) ferito in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

12) insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

13) figlio di mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra, rilasciato a nome del padre, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, comprovante la iscrizione del medesimo nei ruoli stessi e la categoria di pensione.

I figli degli invalidi non iscritti nei ruoli, di cui sopra, dovranno produrre decreto di concessione di pensione di guerra, ovvero mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, oppure un certificato del sindaco del comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti anche la categoria di pensione;

14) figlio di mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione di pensione privilegiata che indichi la categoria di questa, o mod. 69-*ter* a nome del padre rilasciati dall'amministrazione di appartenenza dell'invalido;

15) figlio di mutilato o invalido del lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

16) madre o sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra o di caduto per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

17) madre o sorella vedova o nubile di caduto sul lavoro: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

18) ex combattente od assimilato:

a) per gli ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti o sminatori: dichiarazione integrativa o notificazione di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare numero 202860-O.6. dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore della Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200-Om del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati. Per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito, ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti o sminatori, sarà sufficiente il foglio matricolare rilasciato in conformità della circolare del 5 ottobre 1964, n. 1615-DM-104-OM del Ministero della difesa-Esercito - Ufficio organizzazione e metodi;

b) per i cittadini che furono deportati o internati dal nemico: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia, nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dello art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, numero 27;

c) per i profughi di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137: attestazione rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117; per i profughi dall'Egitto, dall'Algeria e dagli altri Paesi africani di cui al primo comma, articolo 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, ed al primo e secondo comma dell'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319: attestazione rilasciata dall'autorità consolare; per i profughi dalla Tunisia e da Tangeri di cui al secondo e terzo comma dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri;

19) ex dipendente o dipendente dell'Amministrazione civile dell'interno: certificato dell'amministrazione attestante il lodevole servizio prestato a qualunque titolo per non meno di un anno;

20) ex dipendente o dipendente di altra amministrazione dello Stato: certificato dell'amministrazione attestante il lodevole servizio prestato;

21) coniugato o vedovo con riguardo al numero dei figli: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporta, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Formazione, approvazione, pubblicità ed impugnative della graduatoria e della dichiarazione dei vincitori

Art. 15.

La votazione complessiva degli esami di concorso è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale.

La graduatoria stabilita in base alla votazione complessiva ottenuta da ciascun candidato (tenuto conto delle preferenze di legge), viene approvata con decreto ministeriale.

Art. 16.

Con lo stesso decreto ministeriale, tenuto conto delle norme che danno titolo alle riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, vengono dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Le suddette riserve di posti non possono complessivamente superare la metà di quelli messi a concorso.

Qualora, fra i concorrenti dichiarati idonei, ve ne siano taluni che appartengono a più categorie, che dànno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva.

Art. 17.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

Art. 18.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria sono invitati a far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale degli affari generali e del personale), nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al presente concorso, aveva compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°.

I concorrenti, i quali, pur avendo superato il 32° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego, perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) dell'art. 3 del presente decreto, devono produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 13;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero, se non ha ancora compiuto il 21° anno di età, che non è incorso in alcuna delle cause che a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato di un medico provinciale o di un medico militare ovvero dell'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego, al quale si riferisce il presente bando.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

I candidati, invalidi di guerra e civili di guerra, devono produrre il certificato dell'autorità sanitaria, di cui al combinato disposto dell'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'ultimo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176; identico certificato dovrà essere prodotto dai candidati, invalidi per servizio, giusta quanto previsto dall'art. 6, n. 3, della legge 24 febbraio 1953, n. 142.

L'amministrazione si riserva di sottoporre i candidati invalidi di guerra, civili di guerra e per servizio alla visita collegiale di controllo prevista dall'art. 7 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dall'art. 7 della legge 24 febbraio 1953, n. 142.

I candidati mutilati e invalidi del lavoro devono produrre una dichiarazione legalizzata da un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura e il grado dell'invalidità, non può riuscire di pregiudizio alla salute e l'incolumità dei compagni di lavoro, a norma dell'art. 6 della legge 14 ottobre 1966, n. 851.

L'amministrazione si riserva di sottoporre i candidati invalidi del lavoro alla visita di controllo di cui all'articolo 7 della legge 14 ottobre 1966, n. 851.

I candidati, invalidi civili, sono tenuti a presentare la dichiarazione della commissione provinciale sanitaria di cui allo art. 5 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

L'amministrazione si riserva, inoltre, di sottoporre i vincitori del concorso alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della sana e robusta costituzione fisica;

f) titolo originale di studio o copia dello stesso, rilasciata ai sensi degli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

g) copia integrale dello stato matricolare (servizi civili) con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio, rilasciato dalla amministrazione dalla quale l'aspirante dipende.

Tale documento deve essere presentato dai candidati che siano dipendenti di ruolo di una delle amministrazioni dello Stato;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato, debitamente vidimato, di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 19.

Gli aspiranti indigenti hanno facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale, purchè, in ciascun atto si faccia constare la condizione di povertà del richiedente, mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) e *g*) del precedente art. 18, debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'amministrazione, di cui al primo comma dell'articolo stesso.

I candidati, che dimostrino di essere dipendenti di ruolo dello Stato, possono limitarsi a produrre i documenti, di cui alle lettere *e*), *f*) e *g*) del ricordato art. 18.

I concorrenti, che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *e*) ed *h*) del precedente articolo, un certificato su carta da bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Le certificazioni da rilasciarsi da uno stesso ufficio e concernenti la medesima persona debbono essere contenute in un unico documento.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri.

Nomina dei vincitori ed assunzione in servizio

Art. 20.

L'amministrazione, accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, provvede ad adottare il formale provvedimento di nomina dei vincitori del concorso.

Tale provvedimento viene pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti, che si rendano successivamente vacanti.

Art. 21.

I vincitori del concorso sono nominati vice ragionieri in prova della carriera speciale di concetto di ragioneria della Amministrazione civile dell'interno con il seguente trattamento economico netto mensile:

Stipendio	L. 76.016
Indennità integrativa speciale	» 19.190
Assegno integrativo mensile non pensionabile	» 2.656
Totale netto mensile	L. 97.862

oltre alla 13ª mensilità, le eventuali quote di aggiunte di famiglia e le eventuali competenze accessorie previste per legge (compenso per lavoro straordinario, gettoni di presenza per partecipazione a commissioni, indennità di missione per incarichi fuori della sede di servizio, ecc.).

Coloro che non assumono, senza giustificato motivo, servizio nella residenza e nel termine loro assegnati, sono considerati decaduti dalla nomina.

Art. 22.

Il presente decreto è stato adottato, tenuto conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed agli altri aventi diritto con legge 2 aprile 1968, n. 482.

Il funzionario dirigente il servizio 3° della divisione affari generali della Direzione generale degli affari generali e del personale, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 6 dicembre 1968

p. *Il Ministro*: SPASIANO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *dicembre* 1968
Registro n. 33 *Interno, foglio n.* 330

(100)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Casale Monferrato.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 4 giugno 1968 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Casale Monferrato (Alessandria);

Visto il decreto ministeriale in data 29 novembre 1968, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Casale Monferrato, nell'ordine appresso indicato:

1. Scalia dott. Benedetto	punti	78,36	su 132
2. Sciascia Giuseppe	»	77,16	»
3. Mistretta dott. Francesco	»	76,70	»
4. Scandaliato dott. Gaspare	»	76,13	»
5. Mancini dott. Rocco	»	76 —	»
6. Pace dott. Domenico	»	75,95	»
7. Bonini Celso	»	74,95	»
8. Carucci Domenico	»	74,16	»
9. Rinaldi dott. Mario	»	74,09	»
10. Lopez dott. Ugo	»	73,99	»
11. Martinotti dott. Giacomo	»	73,43	»
12. Bartelloni dott. Manlio	»	72,86	»
13. Russo Luigi	punti	72,83	su 132
14. Milano Alberto	»	72,66	»
15. Cavalieri dott. Leovigildo	»	72,57	»
16. Caizzi Gaetano	»	70,33	»
17. Magnani Giovanni	»	68,89	»
18. Fabbiani dott. Grazioso	»	68,28	»
19. Bruschi dott. Vinicio	»	67,64	»
20. Sallustio dott. Vito	»	67,51	»
21. Rollone Eusebio	»	67,50	»
22. Seclì dott. Ernesto	»	65,80	»
23. Perruggino Giovanni	»	65,66	»
24. Tamburrano Nicola	»	65,08	»
25. Parini Antonio	»	64,66	»
26. Forlani dott. Remo	»	61,45	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, addì 2 gennaio 1969

p. *Il Ministro*: GASPARI

(232)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LUCCA

Avviso di rettifica

Nel testo del decreto n. 99 in data 12 dicembre 1968 riguardante la costituzione della commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Lucca, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 330 del 30 dicembre 1968, il nominativo del componente « ufficiale sanitario del comune di Como » è rettificato da « *Selvaggio* prof. Angelo » a « *Salvaggio* prof. Leonardo ».

(308)

REGIONI

REGIONE SICILIANA

LEGGE 16 dicembre 1968, n. **34**.
Norme per la ratizzazione dei prestiti agrari.

(*Publicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 57 *del* 21 *dicembre* 1968)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I benefici previsti per la ratizzazione dei prestiti agrari di esercizio dalla legge regionale 22 febbraio 1963, n. 14 e successive aggiunte e modificazioni decorrono, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda di cui all'art. 7 dell'avanti citata legge, dal giorno successivo alla data di scadenza delle cambiali agrarie per quanto si attiene al periodo di preammortamento e dall'annata agraria 1965-66 per quanto si attiene al periodo di ammortamento.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 16 dicembre 1968

CAROLLO

SARDO

(233)

LEGGE 27 dicembre 1968, n. 35.

Esercizio provvisorio del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1969.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 58 *del* 28 *dicembre* 1968)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Governo della Regione è autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato con legge, e comunque non oltre il 28 febbraio 1969, il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1969 secondo gli stati di previsione della entrata e della spesa ed il relativo disegno di legge presentato all'Assemblea.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione con effetto dal 1° gennaio 1969.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 27 dicembre 1968

CAROLLO

LEGGE 27 dicembre 1968, n. 36.

Norme sull'utilizzo delle disponibilità di esercizi scaduti, destinate a finanziamenti di oneri derivanti da provvedimenti legislativi.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 58 *del* 28 *dicembre* 1968)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A partire dall'esercizio finanziario 1968, le disponibilità del bilancio della Regione destinate in ciascun esercizio alla copertura di oneri derivanti da provvedimenti legislativi non perfezionati al termine dell'esercizio stesso, possono essere utilizzate per la copertura degli oneri medesimi nell'esercizio successivo

In tal caso, ferma restando l'attribuzione di dette disponibilità all'esercizio in cui esse sono state acquisite, la competenza della spesa viene posta a carico dell'esercizio in cui il provvedimento e perfezionato.

Art 2.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 27 dicembre 1968

CAROLLO

LEGGE 27 dicembre 1968, n. 37.

Provvedimenti per agevolare le costruzioni edilizie. Modifiche alla legge 12 aprile 1967, n. 35.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 58 *del* 28 *dicembre* 1968)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sostituire l'art. 3 della legge 12 aprile 1967, n. 35 con il seguente: « Il contributo è concesso dall'Assessorato regionale dei lavori pubblici al comune interessato su esibizione di una dichiarazione attestante il totale dell'ammontare dovuto per l'imposta suddetta.

Ove il contribuente abbia già assolto il debito di imposta, il comune interessato rimborserà la quota corrispondente al contributo ».

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 27 dicembre 1968

CAROLLO

BONFIGLIO - RUSSO

LEGGE 27 dicembre 1968, n. 38.

Norme integrative della legge 13 marzo 1959, n. 4.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 58 *del* 28 *dicembre* 1968)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I lavoratori delle miniere di zolfo licenziati in data anteriore al 1° agosto 1964, che non hanno goduto delle provvidenze di cui agli artt. 11 e 12 della legge 12 gennaio 1963, n. 2, hanno diritto alla indennità prevista all'art. 17, lettera *a*), della legge 13 marzo 1959, n. 4, nella misura e con le modalità previste dall'art. 18 della stessa legge.

Al pagamento della predetta indennità provvede il Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati prelevando le somme occorrenti dal fondo di cui all'art. 2 della legge 30 marzo 1967, n. 31.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 27 dicembre 1968

CAROLLO

FAGONE - MACALUSO

(234)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.